



Provincia
di Biella

PROVINCIA DI BIELLA

Via Q. Sella, 12 - 13900 Biella - Tel. 015 8480611- Fax 015 8480740/858

Servizio Rifiuti, Valutazione dell'Impatto Ambientale, Energia Qualità dell'Aria, Acque Reflue

CONFERENZA PROVINCIALE DEI SERVIZI
ai sensi art. 14 e ss. Legge 241/90 e ss.mm.ii.

VERBALE DELLA SEDUTA

30.06.2020

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Giugno, in Biella, alle ore 09:52, con modalità da remoto, in osservanza alle indicazioni fornite dal D.P.C.M. 04.03.2020 e successivi sulle misure da adottare per il contenimento del contagio legato all'emergenza epidemiologica da Covid-19, si è svolta una seduta della Conferenza Provinciale dei Servizi, di cui all'art. 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., da condursi in forma simultanea e modalità sincrona, previo preavviso di convocazione, per la prosecuzione dell'istruttoria relativa al progetto presentato dal Legale Rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A., Brescia e denominato: "Nuovo impianto di recupero della FORSU con produzione di biometano e compost" (installazione I.P.P.C.) nel Comune di Cavaglià (BI) loc. Gerbido. All'ordine del giorno della sessione odierna vi è l'esame degli elaborati integrativi consegnati dal proponente in data 21.04.2020 a controdeduzione della richiesta di integrazioni formulata dalla Provincia di Biella con la propria nota n. 18767 del 26.09.2019 (e successiva n. 2548 del 25.02.2020, per mutato regime normativo in materia di "End Of Waste"), a seguito delle risultanze della seduta della Conferenza dei Servizi del 19.09.2019. Si precisa che il Responsabile del Procedimento, coadiuvato dal segretario della Conferenza dei Servizi e da un'altra istruttore tecnico direttivo in servizio presso la Provincia di Biella come più sotto identificata, operano dalla postazione per il collegamento telematico audio-video alla piattaforma "GoToMeeting" allestita presso la Sala Giunta, al piano primo dell'ala Est della sede della Provincia di Biella. Per lo svolgimento dei lavori odierni sono presenti (collegati):

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
e Responsabile del Procedimento

dott. Graziano STEVANIN Dirigente Area
Provinciale Tutela e Valorizzazione Ambientale

I componenti dell'O.T.+C.T.:

ing. Pancrazio BERTACCINI, Funz.rio delegato
Struttura di Produzione A.R.P.A. Dip.to
Piemonte NE Sede di Biella

Comune di Cavaglià (BI)

geom. Mosè BRIZI, Sindaco

"CO.S.R.A.B. A.T.O" Biella;

sig. Gabriele BODO SASSO, Presidente

G:\G_Valutazione d'Impatto

Ambientale\ValutazioneImpattoAmbientale\A2A Amb. Forsu Biom_Cavaglia_2019\CONFERENZA_DEI_SERVIZI\3^CdS_30_06_2020\Verbale_3^CdS_A2A_FORSU_30_06_20_Gr.doc

geom. Natalino ZANIN, Resp. Servizi Tecnici

Ministero Interno VV.FF. Com. Prov. Biella

ing. Fabrizio MANISCALCO, Vicecomandante

"A2A Ambiente" S.p.A. - soggetto proponente

ing. Davide MARINZI, Legale Rapp.te

Partecipano alla seduta gli istruttori direttivi tecnici del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche dott.ssa Federica Facchino (presente presso la sala Giunta Provinciale), dott. Giovanni Maria Foddanu (collegato da remoto) e p.a. David Tezzon (collegato da remoto).

Il Legale Rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A., è coadiuvato dai progettisti ing. Pietro Agustoni, dalla dott.ssa Maria Teresa Giuseppetti e dalla ing. Marta Paravidino; inoltre dal rappresentante della società stessa dott. Franco Smerieri.

Risultano assenti i rappresentanti dei seguenti soggetti convocati: Area Tecnica Provinciale; "Comuni Riuniti" S.r.l.; "Snam Rete Gas S.p.A. - Distretto Nord Occidentale"; Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI,NO,VCO,VC; Regione Piemonte (Direzione Innovazione Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile).

Sono in ogni caso pervenuti alla Provincia di Biella i seguenti riscontri alla nota di convocazione della seduta:

- nota del Ministero dell'Interno VV.FF. Com. Prov. Biella prot. n. 5482 del 29.06.2020 (prot. ricez. Prov. n. 11116 del 30.06.2020);
- nota del Comune di Cavaglia, prot. n. 3976 del 26.06.2020 completa dei tre allegati (prot. ricez. Prov. n. 11111 del 30.06.2020).

Copia della predette note è allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Si dà altresì atto del collegamento alla seduta, in qualità di semplici uditori (senza diritto di intervenire ai lavori della Conferenza dei Servizi, secondo apposita previsione del Regolamento Provinciale sulla Conferenza dei Servizi), di un rappresentante ciascuno dei seguenti soggetti, che ne fecero apposita richiesta: "C.A.R.P. Novara Onlus"; Associazione "Movimento Valledora Onlus"; "Legambiente Circolo Biellese "Tavo Būrat"" Biella.

Svolge le funzioni di Verbalizzatore l'istruttore direttivo tecnico del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche: dott. Marco Fornaro (presente presso la Sala Giunta della Provincia), coadiuvato dal geom. Fulvio Manacorda, istruttore tecnico appartenente al Servizio predetto (collegato da remoto).

La seduta è aperta dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** che, dopo la verifica della funzionalità di tutti i collegamenti alla seduta da parte di partecipanti ed uditori come sopra dettagliati ed i saluti di rito agli intervenuti, presenta l'oggetto della seduta secondo quanto indicato nell'Ordine del Giorno della nota di convocazione della seduta e, per ricordare ai soggetti collegati alla seduta i passaggi precedenti la seduta odierna richiama la seduta della Conferenza dei Servizi del 12.09.2019 nella quale fu operata con i presenti

la ricognizione dei titoli autorizzativi, nulla osta, pareri od equipollenti necessari alla società proponente per realizzare, in caso di compatibilità ambientale favorevole, le opere di cui al progetto qui istruito e fu inoltre definito il crono-programma dei lavori. Il dott. G. Stevanin ricorda che, nel corso della seduta del 19.09.2019, come già accennato più sopra, furono esposti al proponente tutti gli argomenti necessitanti di chiarimenti od integrazioni, successivamente formalizzati in "QUESTIONI" numerate singolarmente con note prot. Prov. n. 18767 del 26.09.2019 e con la nota n. 2548 del 25.02.2020 in esito alla pubblicazione delle Linee Guida sulla fine vita dei rifiuti e sulla necessità di adeguare le richieste di chiarimenti con l'ultima normativa intervenuta in materia di *End Of Waste*.

Il dott. **Graziano Stevanin** fa quindi presente che, in data 24.09.2019, si svolse il confronto tra presentatori di osservazioni che ne fecero espressa richiesta e la "A2A Ambiente" S.p.A., confronto previsto dal combinato disposto dell'art. 27bis co. 6 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. + art. 14 comma 4° L.R. 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii. quando non sia stato dato corso all' Inchiesta Pubblica.

Con prot. ricez. Prov. n. 7012 del 21.04.2020, la "A2A Ambiente" S.p.A. (dopo la concessione, a seguito di richiesta del proponente in tal senso, di una proroga di 180 gg. del termine di consegna, operata con la nota prot. Prov. n. 20443 del 17.10.2019) trasmise alla Provincia di Biella le controdeduzioni alla richiesta di integrazioni sopra riportata e le medesime - dopo un primissimo vaglio compiuto dalla Provincia stessa, volto a comprenderne l'eventuale necessità di sottoposizione a fase di evidenza pubblica (con esito negativo) - furono esaminate nei contenuti da parte dell'organismo istruttorio collegiale provinciale (cfr. Organo Tecnico V.I.A. coordinato con il Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella per l'istruttoria specifica A.I.A. per installazioni I.P.P.C. Nel prosieguo verrà utilizzato, per definirli, l'acronimo **O.T.+C.T.**) nella riunione congiunta del 28.05.2020 con aggiornamento dei lavori al 18.06.2020.

Il dott. **Graziano Stevanin** ripropone l'elenco delle autorizzazioni, pareri, nulla osta ed altri atti equipollenti necessari per la realizzazione ed esercizio delle opere di cui al progetto qui istruito (e da rilasciare, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, nel provvedimento conclusivo insieme con l'eventuale previo parere favorevole di compatibilità ambientale), come fu individuata nella prima seduta della Conferenza dei Servizi del 12.09.2020 e poi affinata dalla prosecuzione dell'istruttoria, secondo la seguente ultima configurazione:

- a. Autorizzazione Integrata Ambientale, per la realizzazione e gestione di Installazioni I.P.P.C. ai sensi dell'art. 29-*quater* del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. parte Seconda, Titolo III-*bis* - da rilasciare a cura dell'Amministrazione Provinciale di Biella. L'A.I.A. stessa sostituisce, per l'impianto di cui trattasi i seguenti titoli autorizzativi:
 - i. Autorizzazione ai sensi art. 208 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. citato, per la realizzazione e gestione di impianti di trattamento rifiuti: messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi - da rilasciare a cura della Amministrazione Provinciale di Biella;
 - ii. Autorizzazione ai sensi art. 269. D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per le emissioni in atmosfera generate dallo stabilimento - da rilasciare a cura della Amministrazione Provinciale di Biella;
 - iii. Autorizzazione ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per gli scarichi delle acque dell'impianto in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale (assimilati ai civili ed acque meteoriche) - da rilasciare a cura della Amministrazione Provinciale di Biella;
 - iv. Nulla osta ai sensi dell'art. 447/95 e ss.mm.ii. in materia di acustica, di competenza del Comune di Cavaglià (BI);
 - v. Permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. - da rilasciare a cura del Comune di Cavaglia (BI);
- b. Autorizzazione Unica ai sensi art. 12 D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. ed art. 8-*bis* del D.Lgs. 28/2011 e ss.mm.ii., necessaria per la realizzazione di impianti di produzione e cessione di

biometano in quantità superiore a 500 Sm³/h – da rilasciare a cura dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

- c. Approvazione del "Piano Preliminare di Utilizzo *in situ* delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017 e dall'art. 185 c.1, lett. c) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – da rilasciare a cura dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
- d. (trattandosi di attività di gestione rifiuti e di installazione I.P.P.C.) Approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii. – da rilasciare a cura dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
- e. Assenso all'allacciamento alla rete di distribuzione di titolarità della "SNAM Rete Gas" S.p.A. - da rilasciare a cura della "SNAM Rete Gas" S.p.A.;
- f. Parere di conformità alla normativa di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. 151 del 01.08.2011 e ss.mm.ii. - da rilasciare a cura del Comando Provinciale di Biella dei Vigili del Fuoco;
- g. Classificazione ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. (approvato con R.D. n. 1265/1934) e del D.M. 05.09.1994 per inizio attività industria insalubre dell'impianto, classificato al n. 100 del D.M. stesso (cfr.: Parte I lett. B) "Rifiuti solidi e liquami - depositi ed impianti di depurazione, trattamento") - da rilasciare a cura del Comune territorialmente competente.

Il **dott. Graziano Stevanin** fa poi presente a tutti i soggetti istituzionali collegati che lo scopo della sessione di lavoro odierna della Conferenza dei Servizi è quella di valutare l'eshaustività o meno delle contro-deduzioni alla richiesta di integrazioni operata nella seduta del 19.09.2019 e poi formalizzata dal Responsabile del Procedimento nelle due note apposite più sopra citate; contro-deduzioni inserite dalla "A2A Ambiente" S.p.A. negli elaborati integrativi fatti pervenire alla Provincia in data 21.04.2020 e successivamente da quest'ultima resi disponibili per il loro vaglio da parte dei soggetti istituzionali, mediante l'inserimento sul proprio sito *Internet* istituzionale. Precisa inoltre che oggi, essendo nei programmi l'ultima seduta della Conferenza dei Servizi, sarà possibile richiedere al proponente solo delucidazioni ulteriori sui contenuti degli elaborati integrativi e non anche introdurre nuove richieste - cioè a dire nuove "QUESTIONI" - di integrazione. Tale possibilità di richiesta di delucidazioni potrà essere utilizzata dai soggetti istituzionali collegati alla seduta per acquisire verbalmente dati ed informazioni, che serviranno ai soggetti che ne hanno titolo per l'espressione del parere finale, nella fase conclusiva della seduta.

In tale ottica il **dott. Graziano Stevanin** informa i soggetti collegati che la Provincia ha svolto la propria istruttoria sulle integrazioni suddette mediante delle riunioni dell'apposito Organo Tecnico V.I.A. Provinciale coordinato con il proprio Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente (O.T.+C.T.): la riunione si è svolta in data 28.05.2020 con aggiornamento dei lavori al 19.06.2020, definendo le proprie conclusioni che saranno naturalmente esposte nel prosieguo della seduta odierna.

Trattandosi, come detto più sopra, della seduta nelle intenzioni conclusiva dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi, con potenziale espressione dei pareri conclusivi ad opera dei soggetti collegati alla seduta che ne hanno titolo, il **dott. Graziano Stevanin** ricorda a tutti i predetti che il procedimento si svolgerà nel rispetto delle disposizioni sulla Conferenza dei Servizi introdotte con il D. Lgs. 30.06.2016 n. 127, alla L. 241/90, comportando ciò quanto segue:

- ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione dovrà essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;
- all'esito dell'ultima riunione - e cioè all'esito della seduta odierna - l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base

delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Sarà considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 dell'art. 14^{ter}, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di tutte le indicazioni sin qui riportate, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** dà corso alla lettura delle note fatte pervenire via P.E.C. dai soggetti convocati in vista della seduta odierna e già più sopra elencati.

Dal momento che il rappresentante dei VV.FF. Comando Provinciale di Biella, in questa fase della seduta, manifesta problemi temporanei di audio nel collegamento da remoto, per ottimizzare i tempi dei lavori, il **dott. Graziano Stevanin** - informando di tale iniziativa telefonicamente il rappresentante del Comando VV.FF. suddetto - procede personalmente alla lettura integrale della:

- nota del Ministero dell'Interno VV.FF. Com. Prov. Biella prot. n. 5482 del 29.06.2020 (prot. ricez. Prov. n. 11116 del 30.06.2020). Copia della nota di cui trattasi è, come detto più sopra, allegata la presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto delle indicazioni contenute nella nota testé letta del Ministero dell'Interno Comando Provinciale VV.FF. di Biella e nell'attesa che il rappresentante del Comando stesso possa ripristinare un collegamento alla riunione idoneo a consentirgli l'interazione diretta con gli altri soggetti collegati, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** dà poi la parola al Sindaco del Comune di Cavaglià (BI), affinché questi proceda a dare personalmente lettura della nota che il Comune stesso ha fatto pervenire alla Provincia di Biella per la seduta attualmente in svolgimento.

Avuta la parola, il **Sindaco del Comune di Cavaglià, geom. Mosè Brizi**, procede alla lettura integrale della:

- nota del Comune di Cavaglià, prot. n. 3976 del 26.06.2020 (prot. ricez. Prov. n. 11111 del 30.06.2020). Copia della nota di cui trattasi è, come detto più sopra, allegata la presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto delle indicazioni contenute nella nota testé letta dal Sindaco del Comune di Cavaglià, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** richiede al proponente se abbia osservazioni da operare con riferimento alle due note che sono appena state lette. In particolare richiede al proponente se la "A2A Ambiente" S.p.A. condivide le convenzioni di cui il Sindaco ha fatto riferimento nella lettura della nota del Comune di Cavaglià.

Avuta la parola il **legale rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A., ing. Davide Marini** riscontra al Presidente della Conferenza dei Servizi: "Sì, abbiamo condiviso col Comune 3 convenzioni: 1) la prima per l'istituzione di una Commissione nominata dal Comune stesso per vigilare e relazionare sulla corretta gestione dell'impianto, nel caso in cui il medesimo sia autorizzato e realizzato; 2) la seconda convenzione ha per oggetto l'assetto della viabilità dell'area industriale di Cavaglià; 3) la terza convenzione concerne un contributo di compensazione ambientale legato alle tonnellate di rifiuti in ingresso all'impianto. In questa sede la "A2A Ambiente" S.p.A. intende confermare la propria intenzione di addivenire alla sottoscrizione delle

predette 3 convenzioni col Comune di Cavaglià, negli schemi già approvati o dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, adesso non ricordo con precisione...*(lascia in sospensione la frase)*.

Richiede a questo punto di poter nuovamente avere la parola il Sindaco del Comune di Cavaglià, per operare una precisazione. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **Sindaco del Comune di Cavaglià, geom. Mosè Brizi** afferma: "Sì, ne approfitto per dire che gli schemi sono stati approvati dalla Giunta. Ma ci tenevo soprattutto a precisare che, per quanto riguarda l'incarico per il monitoraggio che si intende affidare di un soggetto esterno, l'iniziativa non ha minimamente la volontà di prevaricare i controlli degli enti istituzionali a ciò preposti e mi riferisco ad A.S.L. ed A.R.P.A. principalmente. Quindi va intesa come una misura ulteriore, voluta dal Comune con lo scopo di rendere partecipi direttamente anche i cittadini sulla corretta gestione dell'impianto qualora questo, come si diceva, sia autorizzato e realizzato".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto delle indicazioni a titolo di puntualizzazione testé operate dal Sindaco del Comune di Cavaglià, riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** per dare inizio alla lettura delle parti di rilievo, ai fini dell'espressione del parere conclusivo della Provincia, del Verbale della riunione dell'O.T.+C.T. Provinciale, del 28.05.2020, con aggiornamento dei lavori al 19.06.2020. In particolare saranno lette le parti del suddetto Verbale, concernenti argomenti delle integrazioni che necessitano di delucidazioni da rendere verbalmente nel corso della presente seduta a cura della "A2A Ambiente" S.p.A. Inoltre saranno lette le parti del Verbale nelle quali sono riportate prescrizioni o condizioni ambientali. Per quanto riguarda le rimanenti parti, riguardando solamente argomenti che o il progetto originario o le integrazioni del 21.04.2020 hanno idoneamente soddisfatto, esse non saranno più lette. A questo proposito fa sapere che, come ogni altro atto procedurale di rilievo, anche il Verbale che si va a leggere sarà integralmente pubblicato sul sito *Internet* istituzionale della Provincia e, per ciò, chi vorrà conoscerne tutti i contenuti, potrà fare colà riferimento. Ciò precisato inizia la lettura del Verbale:

A seguito di quanto letto a proposito della parte riportata al "TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO, § a) "Descrizione dell'ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele ed ai vincoli presenti", come segue:

"Questione n. 1 - L'O.T.+C.T. rileva che, nella documentazione presentata dal proponente (cfr. CAVP03GNAA202R01a -Tav1c- Inquadr terr - Impianto su P.R.G. Cavaglià), l'area di progetto risulta essere inserita in un P.E.C. (Piano Esecutivo Convenzionato), suddiviso in parte in "Aree per nuovi impianti produttivi" ed in parte in "Aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico". Ciò premesso, il S.I.A. non riporta le seguenti indicazioni:

- a) l'indicazione della presenza dello strumento urbanistico esecutivo;*
- b) quanto eventualmente previsto dalle Norme del P.R.G.I.;*
- c) l'eventuale convenzione con il Comune di Cavaglià e il progetto di Piano Esecutivo come richiesto dall'art. 43 della L.R. n. 56/1977.*

Al proponente è pertanto richiesto di operare le opportune verifiche presso il Comune di Cavaglià ed integrare successivamente la documentazione in tal senso.

Il proponente deve inoltre precisare se nella Cascina Uffici, che confina con il lato nord dell'impianto e risulta sede di attività produttive, sono presenti anche abitazioni.

Nella riunione odierna l'O.T.+C.T. dà atto che il proponente ha prodotto le integrazioni richieste in materia urbanistica, e rimanda ad eventuali osservazioni del Comune di Cavaglià sul P.R.G. in

sede di Conferenza dei Servizi; osserva poi che il proponente non fornito la precisazione riguardante la Cascina Uffici".

il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** fa presente a tutti i soggetti collegati che, in data 29.06.2020, è pervenuta alla Provincia Biella una P.E.C. con la quale la "A2A Ambiente" S.p.A. ha trasmesso un atto preliminare di compravendita ed una dichiarazione notarile, riguardanti entrambi l'immobile oggetto della "Questione n. 1" di cui trattasi. Ciò detto richiede al proponente di cortesemente informare la Conferenza dei Servizi sui contenuti precisi dei detti atti notarili.

Avuta la parola, il **legale rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Davide Marinzi** afferma: "Due settimane fa', il 18 Giugno, abbiamo provveduto all'acquisto di due porzioni della cascina adiacente al sito dove è stato progettato l'impianto. In particolare, una porzione della cascina è di proprietà di una Società che svolge un'attività di tipo artigianale/industriale e noi, con i proprietari di quella porzione di cascina, abbiamo sottoscritto un contratto preliminare di compravendita. Invece, relativamente alla cosiddetta "Cascina Uffici", che era di proprietà della "Ceppana" S.r.l., abbiamo firmato un vero e proprio contratto di compravendita; ne consegue che, proprio dal 18.06.2020, il proprietario di quella cosiddetta "Cascina Uffici" è diventata la "A2A Ambiente" S.p.A.: siamo i nuovi proprietari di quello stabile, insomma".

Riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e, rivolgendosi al proponente, afferma: "A questo proposito vorrei solo precisare quali siano i contorni della richiesta, che prima non avevo precisato. L'O.T.+C.T. desiderava conoscere quale tipo di attività venga svolta in quel sito. E' denominata "Cascina Uffici" ma, da quanto sappiamo e anche dalla sua destinazione urbanistica, risulta essere un sito con destinazione produttiva. Spieghiamo: l'O.T.+C.T. vorrebbe capire se le attività che si andrebbero a svolgere non fossero incompatibili. In altre parole, è vero che si tratta di un'area industriale e le attività sono produttive però andando a valutare una nuova installazione l'attenzione è di verificare che non ci si possano venire a creare delle incompatibilità. L'azienda ha acquisito la parte delle strutture e sta acquisendo altre parti complementari relative a pertinenze adiacenti: in questo contesto l'"A2A Ambiente" S.p.A., per il futuro, dovrà limitarsi ad effettuare, in quell' area, attività compatibili con l'attività insalubre che viene svolta nel sito dell'impianto di cui all'istanza qui istruita. Questa è una precisazione che dal mio punto di vista dovrà poi diventare una prescrizione nell'atto conclusivo, nel senso che, per il fatto che sia cambiata la proprietà diciamo così, consente al soggetto che gestisce l'impianto di gestire anche quell'area lì, va però precisato che permangono i vincoli relativi alle attività che verranno realizzate in quell'area".

Replica al Presidente della Conferenza dei Servizi il **legale rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Davide Marinzi**: "Io in questa sede posso limitarmi solo a dichiarare che l'intenzione dell'azienda è quella di farne un utilizzo connesso con le attività produttive che abbiamo nell'area, per cui legata sia all'attività amministrativa degli uffici, sia l'attività più concernente la produzione. Voglio dire: fare, ad esempio, all'interno di quella cascina un'area piuttosto ben attrezzata che possa funzionare molto bene da magazzino. Noi avremmo quest'intenzione; se poi la Provincia ritiene comunque di formalizzare in prescrizione all'interno del provvedimento conclusivo questo tipo di utilizzo, noi non abbiamo problemi. Io posso solo affermare quello che ho affermato: che noi ne faremo un uso connesso al nostro tipo di attività".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto qui sopra riportato, riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano**

Stevanin e prosegue nella lettura delle parti di rilievo, ai fini dell'espressione del parere conclusivo della Provincia, del Verbale della riunione dell'O.T + C.T. Provinciale.

A seguito di quanto letto a proposito della parte riportata al "TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO, § b) "Descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento", come segue:

"Questione n. 3 - Alla luce di quanto previsto dalla D.G.R. 02.02.2018, n. 12-6441 - Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13.03.2017, l'O.T.+C.T. ritiene necessario che il proponente, (cfr S.I.A. § 4.3.2.) in considerazione della necessità esplicitamente prevista, nelle more dell'approvazione delle varianti ai P.T.C., di valutare la compatibilità degli interventi in progetto con le "Attività considerate significative perché detengono o impiegano sostanze a ricaduta ambientale" di cui al § 4. e con le "Limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti produttivi" di cui al § 5., proceda ad un'attenta valutazione dell'applicabilità o meno delle disposizioni richiamate alla fattispecie del progetto qui istruito.

In ogni caso il proponente dovrà fornire chiarimenti sulle modalità di impermeabilizzazione delle vasche interrato di conferimento della FORSU e sulle modalità realizzative del fondo, finalizzate ad evitare che si formino quantità rilevanti di colaticci, particolarmente problematici per la questione degli odori. Le predette vasche dovranno essere progettate in conformità a quanto previsto dalla disciplina appena richiamata, prevedendo sistemi di sicurezza passiva e attiva sia per tali manufatti che per tutte le altre infrastrutture preposte al contenimento ed al trasporto di liquidi potenzialmente pericolosi per l'ambiente. La "A2A Ambiente" S.p.A. provveda di conseguenza in sede d'integrazioni.

Nella riunione odierna l'O.T.+C.T. prende atto delle integrazioni presentate dal proponente; ritiene inoltre necessario, che, in caso di positiva conclusione del procedimento, nel provvedimento conclusivo della fase di valutazione sia inserita la seguente prescrizione:

P: Al fine di evitare situazioni di vulnerabilità degli acquiferi derivanti dall'attività in progetto si prescrive:

- 1. Prima della posa delle strutture adibite al contenimento di sostanze liquide potenzialmente contaminanti la falda (qualora non siano già predisposte di sistemi di controllo e contenimento di eventuali perdite), il proponente dovrà posizionare uno strato di impermeabilizzazione di natura minerale o sintetica atto a diminuire la vulnerabilità dell'acquifero.*
- 2. Su tutte le vasche per acque di processo, acque industriali, percolati e acque di prima pioggia, prima dell'avvio dell'impianto, dovranno essere eseguite prove di tenuta e verifiche idrauliche; i relativi esiti, sottoscritti da tecnico abilitato, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Biella e all'ARPA. Tali verifiche devono essere ripetute in occasione degli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria che comportano lo svuotamento dell'impianto, comunque almeno una volta ogni 2 anni, trasmettendo gli esiti alla Provincia di Biella e all'ARPA.*
- 3. Formalizzazione di un programma di controllo e manutenzione dello stato di integrità dei recipienti, dei sistemi di contenimento e delle tubazioni, comprese le linee interrato e quelle fognarie, degli organi di tenuta e dei sistemi di intercettazione.*
- 4. Mantenimento in efficienza di un sistema di raccolta immediata dei piccoli versamenti (materiale assorbente e/o decontaminante posto in punti sicuri e facilmente accessibili,) anche attraverso la protezione dei punti a maggiore vulnerabilità (tombini, pozzi, caditoie, ecc...).*

5. *Compartimentazione delle aree potenzialmente interessate da versamenti (serbatoi di stoccaggio, aree travaso, magazzini di deposito liquidi in contenitori mobili, aree sottostanti tubazioni di movimentazione liquidi, ecc ...) con idonei sistemi di convogliamento e raccolta.*
6. *Separazione delle linee di raccolta degli effluenti provenienti dalle aree potenzialmente interessate da versamenti da quelle deputate all'allontanamento delle acque meteoriche, fermo, per queste ultime, quanto disposto dallo specifico regolamento regionale.*
7. *Disposizione di sistemi, collegati ad allarme interno, atti ad evidenziare l'inatteso calo di livello nei serbatoi o l'eccessivo riempimento degli stessi o di ogni altro sistema finalizzato a rilevare precocemente ogni occasione di perdita di prodotto.*
8. *All'atto della dismissione, tutti i serbatoi dovranno essere svuotati e bonificati; la messa in sicurezza dovrà essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le vigenti normative; la dismissione e le modalità di messa in sicurezza dovranno essere notificate all'Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla data di dismissione".*

il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** domanda ai soggetti collegati se vi sono osservazioni sulle prescrizioni appena lette.

Interviene il **legale rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Davide Marinzi** ed afferma: "Da parte nostra nessuna".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto qui sopra riportato, riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e prosegue nella lettura delle parti di rilievo, ai fini dell'espressione del parere conclusivo della Provincia, del Verbale della riunione dell'O.T + C.T. Provinciale.

A seguito di quanto letto a proposito della parte riportata sempre al "TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO, § b) "Descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento", come segue:

"Questione n. 6 - Il Comune di Cavaglià, nel proprio documento recante n. di protocollo 7054/2019 letto nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 19.09.2019 e poi acquisito agli atti del procedimento (prot. ricez. Prov. n. 18219 del 19.09.2019), richiede di integrare il progetto con l'esatta individuazione della rete gas di collegamento, con determinazione delle possibili derivazioni per urbanizzazione dell'area industriale esistente sulla via Abate Bertone adiacente alla S.P. n. 142. (Richiesta Comune di Cavaglià contenuta nella nota Comune n. 7054 del 19.09.2019 (prot. ricez. Prov. n. 18219 del 19.09.2019))

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna, dà atto che il proponente con le integrazioni fornite ha precisato che la progettazione della rete di collegamento del gas e l'esatta ubicazione della stessa non è da considerarsi parte integrante dell'iter per la costruzione dell'impianto FORSU; tale attività sarà svolta direttamente dalla "SNAM Rete Gas" S.p.A.

L'O.T.+C.T. osserva in merito che la scelta effettuata dal proponente non è in contrasto con le disposizioni normative attualmente vigenti, tuttavia ricorda che il collegamento dell'impianto in progetto con la rete di distribuzione del gas gestita direttamente dalla "SNAM Rete Gas" S.p.A., secondo le modalità descritte negli elaborati presentati, è da ritenersi condizione vincolante per il rilascio dell'autorizzazione in caso di positiva conclusione del presente iter amministrativo".

il **dott. Graziano Stevanin** precisa quanto segue: "La compatibilità ambientale del progetto oggi esaminato è stata valutata dall'O.T.+C.T. sulla base dell'indicazione fornita dalla "A2A Ambiente" S.p.A. di veicolare il biometano prodotto all'interno del gasdotto. Ovviamente se la scelta progettuale fosse stata quella di veicolare il metano prodotto, ad esempio, con degli automezzi, gli impatti sarebbero stati molto diversi, per cui lo scopo della presente prescrizione è quello di legare l'approvazione del progetto alle scelte che sono state indicate, per cui nel caso ci fossero delle variazioni in quel senso, il progetto andrà quantomeno rivisto".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto qui sopra riportato, riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e prosegue nella lettura delle parti di rilievo, ai fini dell'espressione del parere conclusivo della Provincia, del Verbale della riunione dell'O.T + C.T. Provinciale.

A seguito di quanto letto a proposito della parte riportata sempre al "TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO, § c) "Descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto ed, in particolare, dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità di materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità)", come segue:

"Questione n. 7 - La "Relazione Tecnica" indica un quantitativo in ingresso annuo pari a 60.000 t., senza fornire alcuna indicazione in ordine ai quantitativi stimati delle diverse tipologie in ingresso. L'O.T.+C.T. sottolinea al riguardo che tale informazione rileva in considerazione del fatto che una parte del rifiuto ha la funzione di strutturante per la fase di compostaggio. Pertanto il progetto deve definire i fabbisogni almeno in relazione alla tipologia di rifiuto ed alle modalità di impiego. E' richiesto al proponente, in sede d'integrazioni, di provvedere di conseguenza a quanto testé rilevato.

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna osserva che il proponente dichiara che: "In funzione delle caratteristiche della FORSU e dei tassi di ricircolo della frazione di sovrvallo, la FORSU potrebbe costituire fino al 90-95% dei rifiuti in ingresso. Per contro, nelle condizioni di esercizio peggiori, ovvero con sovrvallo inquinato da plastiche, il rifiuto verde potrebbe costituire fino ad un massimo del 50% in peso dei rifiuti in ingresso."

Il proponente inoltre nella Relazione Tecnica (par. 3.5) dichiara, riguardo ai sovvalli: *"In funzione del loro grado di pulizia da plastiche ed altri materiali non compostabili, essi potranno essere utilizzati come strutturante nelle fasi aerobiche del trattamento oppure essere inviati a destino esterno.*

L'O.T.+C.T. a riguardo ritiene non chiarito il dubbio in merito all'opportunità di utilizzare il sovrvallo come materiale strutturante, in ragione dell'elevato livello di impurità eventualmente presenti, che potrebbero causare un accumulo di frazioni indesiderate nel prodotto finale.

Visto che il rapporto tra la FORSU e lo strutturante è dato dal grado di impurità che possono rilevarsi nel sovrvallo dei rifiuti organici in ingresso, l'O.T.+C.T. ritiene necessario che il proponente, in sede di conferenza dei servizi, chiarisca i seguenti aspetti:

- *Indicare il motivo per cui il materiale separato in fase iniziale viene ri-circolato: riferire di eventuali dati di letteratura o di impianti funzionanti che utilizzano tale tecnica di recupero, specificando se per questi impianti il prodotto finale raggiunge gli standard richiesti per l'ammendante compostato misto. Chiarire le caratteristiche strutturanti che possiede il sovrvallo della FORSU, sulla base della sua composizione media.*
- *Specificare quale deve essere il grado di pulizia da materiali non compostabili dei sovvalli perché questi siano utilizzati come strutturanti: indicare la percentuale massima consentita delle diverse frazioni merceologiche (valore % in peso e in volume).*

- *Precisare le caratteristiche che renderanno non accettabile il rifiuto in ingresso presso l'impianto, in particolare in relazione alla "elevata presenza di materiali estranei non compatibili con il trattamento". Devono essere indicate le percentuali massime ammissibili in ingresso per le varie frazioni non compostabili, visto che il proponente richiede di ricircolare il sovrappiù derivante dalla prima selezione".*

richiede di poter intervenire il proponente. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **progettista della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Pietro Agustoni** afferma: "In riferimento al primo punto che è stato letto appena dal dott. Stevanin, questa scelta di processo non è una novità. Al contrario: è applicata in molti impianti e tra questi anche in uno di nostra proprietà, a Lacchiarella (MI). Ce ne sono comunque anche altri. Cito, in proposito: l'impianto di Finale Emilia (MO) di proprietà della "AIMAG" S.p.A. di Carpi (MO), che ha un processo molto simile al nostro, l'impianto di Bagnolo Mella (BS) di proprietà della "SYSTEMA AMBIENTE - Eco Pol" S.p.A. di Bagnolo Mella, l'impianto di Annone Brianza (LC) di proprietà della "SILEA" S.p.A. di Annone Brianza. E questi sono solo i primi che mi sono venuti in mente...*(lascia in sospensione la frase)*. La scelta di fare la separazione delle plastiche a valle del processo di compostaggio è voluta ed è finalizzata a massimizzare il recupero dell'organico. Infatti, in base alle nostre esperienze, se venisse fatta a monte del processo, si perderebbero con facilità molti materiali compostabili assieme agli scarti plastici effettivamente presenti. Mi spiego: le bioplastiche, i sacchetti di "mater-bi" che inevitabilmente finiscono prevalentemente nel sovrappiù della prima vagliatura, sarebbero scartati, quindi non finirebbero al compostaggio ma andrebbero ad altro tipo di smaltimento: recupero energetico o discarica. Anche con la vagliatura preliminare si rischierebbe di perdere frazione organica di grandi dimensioni, come, ad esempio, la frutta di grandi dimensioni: un'anguria o una zucca, i quali se non sminuzzati completamente nella fase di triturazione potrebbero essere persi in questa prima fase di vagliatura. Quindi tale rifiuto non sarebbe certamente valorizzato e non trasformato in *compost*. Bisogna sempre dire che torniamo al solito discorso: a monte è necessaria una raccolta differenziata fatta in modo adeguato...*(lascia in sospensione la frase)*. Bisogna comunque dire che le esperienze di questi impianti sono tutte fatte in territori come la Lombardia e altre Regioni del Nord Italia, nelle quali la raccolta differenziata è di medio/buon livello e in alcuni casi anche di OTTIMO livello e ci aspettiamo che lo stesso sia anche in Provincia di Biella! In quel caso la percentuale di impurità nella FORSU in ingresso è abbastanza limitata e tale da non comportare problemi alla stazione di compostaggio ed essere agevolmente eliminata alla fine del processo. Poi precisiamo anche che noi, in questo caso, noi abbiamo fatto delle scelte progettuali di una sezione di separazione idraulica all'avanguardia non applicato in questi altri impianti, che pur riescono ottenere un *compost* di qualità, certificato ai sensi della 75-2010. Noi abbiamo scelto un separatore idraulico, siamo andati a vedere in Germania, che, a nostro giudizio, garantisce una separazione delle plastiche, a valle del processo, molto elevata. Chiaramente, a valle del processo quando il rifiuto è molto più asciutto e la plastica si è separata dall'organico, si perderà chiaramente una parte di organico assieme alla plastica, questo è inevitabile; nessun processo di separazione ha il 100% di efficienza...*(lascia in sospensione la frase)*. Però si può avere una massimizzazione della produzione di *compost*. Chiaramente è nostro interesse massimizzare il *compost* e ridurre il più possibile gli scarti, quindi dovessimo notare nei primi lotti di *compost* la presenza di plastiche non compatibile con i requisiti di legge. Abbiamo già previsto la possibilità di mettere una declassificazione aggiuntiva sul flusso del *compost*, perché noi, quella che abbiamo previsto è sul flusso del sovrappiù di fine processo, che poi viene ricircolato. Eventualmente possiamo valutare, in aggiunta a questa, una separazione iniziale. Anche se, a nostro giudizio, non esistono sul mercato molti macchinari efficaci nella separazione iniziale, dove per efficacia intendo la capacità di non perdere parte dell'organico. Questo essenzialmente è il motivo della nostra scelta tecnica".

Interviene, *ad adiuvandum*, altresì il **legale rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Davide Marinzi** affermando: "Fatemi cortesemente aggiungere a quanto appena illustrato dall' ing. Pietro Agustoni, per ribadire quanto da lui detto in coda al suo intervento: l'obiettivo di questo impianto è certamente quello di produrre metano e certamente quello di produrre *compost "End Of Waste"*. Al di là del fatto che è stato pensato con tutti gli accorgimenti per ottenere questo risultato, ripeto quello che ha detto l'ingegner Agustoni: se la presenza di plastiche dovesse rivelarsi un problema, aggiungeremmo sicuramente una sezione di *de-plastificazione* sulla linea *compost* ed eventualmente - cosa che tuttavia non ci sentiamo di proporre in questa sede - eventualmente potremmo considerare la separazione in testa, secondo noi con le nuove linee di tendenza e cioè quelle di andare verso un sempre maggior conferimento di bio-plastiche all'interno del flusso di raccolta della linea di raccolta differenziata dell'umido. Il rischio è davvero quello di togliere dal flusso della digestione anaerobica e del compostaggio quantità di materiali che invece proprio lì devono stare.

In merito all'altra questione, io credo che comunque qualche limite possiamo fin d'ora dichiararlo rispetto alla presenza di materiali non compostabili, perché è ben vero che siamo in un territorio dove la raccolta differenziata viene fatta in modo buono. Ma è altrettanto vero che delle azioni da parte di noi gestori, volte a stimolare miglioramenti della raccolta differenziata, forse è opportuno che vengano. Noi siamo orientati, dovendo dare dei numeri, a fissare questo limite quantitativo di materiale non compostabile al 15% in peso. Per cui, qualora durante i campionamenti e le analisi merceologiche, dovessimo rilevare una percentuale superiore al 15% in peso di frazione non compostabile, procederemo al respingimento del carico e alla segnalazione naturalmente al produttore, al raccoglitore del rifiuto ed agli Enti di controllo, così come prevede la norma. Pensavamo anche di introdurre una fascia intermedia, diciamo tra il 10 e il 15%, dove, se rilevata, saremmo indirizzati a non respingere il carico, anche perché - ricordiamolo - stiamo parlando di carichi di rifiuti della raccolta differenziata fatta dai Comuni, cioè dei luoghi in cui noi tutti quanti viviamo e ci produciamo rifiuti. Quindi, se possibile, eviteremmo questo tipo di azioni di respingimento camion della raccolta differenziata...*(lascia in sospensione la frase)*. Ecco quindi che, tra il 10 e il 15%, faremmo partire delle segnalazioni al produttore, delle penalizzazioni economiche che già inseriremmo nei contratti che si sottoscrivono, comunque. L'obiettivo in altri termini è che se la frazione non compostabile è sotto al 10%, come ci aspettiamo che sia, ritireremo senza nessuna azione di reiezione e senza nessuna segnalazione ai soggetti deputati ai controlli. Se fosse tra il 10 e il 15% accetteremmo il rifiuto facendo partire però della azioni CORRETTIVE. Solo nel caso in cui fosse superiore al 15% procederemo, in quel caso sì, al respingimento del carico e questo rispetto ad una linea di corretta gestione, nell'ottica - come dicevo prima - di favorire il costante miglioramento della raccolta differenziata".

Richiede, a questo punto, di intervenire il rappresentante dell'A.R.P.A. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **rappresentante delegato del Dipartimento A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella ing. Pancrazio Bertaccini**, rivolgendosi direttamente al proponente, domanda: "Ho visto che, effettivamente, Voi avanzate queste proposte di incentivare in qualche modo il miglioramento della qualità del *compost* direttamente al Consorzio o ai soggetti che fanno la raccolta dei rifiuti e poi avete in programma anche di fare delle campagne di comunicazione. Visto che Voi avete parlato di grande esperienza con molti impianti già avviati e funzionanti, mi chiedevo: avete già più o meno stimato quant'è la plastica residua rilevata nel *compost* negli impianti che avete già avviato. Volevo cioè sapere se c'è stata una fase in cui magari avete dovuto effettivamente adottare degli accorgimenti per migliorarlo e se queste due proposte derivano da un'esperienza Vostra, nel senso che avete già interagito con Consorzi in un processo virtuoso di miglioramento della raccolta che poi si è trasfuso nella comunicazione ai cittadini? Che tipo di campagna avete intenzione di fare?"

Riscontra al rappresentante delegato dell'A.R.P.A. il **legale rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Davide Marinzi**: "Comincio da quest'ultimo aspetto: la risposta è sì, abbiamo avuto dei buoni riscontri rispetto a queste azioni. Nei territori in cui operiamo, la componente "non compostabile" spesso è al di sotto del 7-8% e quindi sono raccolte differenziate molto buone, nel senso che, quando ci si attesta attorno al 4-5%, bisogna sostanzialmente fare i complimenti sia ai cittadini che raccolgono che agli attori di questo tipo di campagne. Come dicevo poco fa', il mezzo migliore per ottenere questo tipo di miglioramenti è, bene o male, introdurre meccanismi penalizzanti anche sul piano economico rispetto a valori che vadano al di sopra del 10% Questo ha dato dei risultati in tempo reale".

Riprende la parola il **rappresentante delegato del Dipartimento A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella ing. Pancrazio Bertaccini** e, rivolgendosi sempre al proponente, domanda: "Nel senso che l'avete già fatto, che avete esperienza di queste cose?"

Riscontra al rappresentante delegato dell'A.R.P.A. il **legale rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Davide Marinzi**: "Certamente, abbiamo esperienza di queste cose. Abbiamo situazioni in cui viene applicato questo tipo di principio, questo ha certamente dato stimolo alle aziende che operano la raccolta nel sensibilizzare a loro volta i cittadini, perché la verità è fondamentalmente questa, che l'impianto di smaltimento finale - come questo - non ha il contatto diretto con i cittadini. Il contatto diretto con i cittadini, nella fattispecie, ce l'ha la "S.E.A.B." S.p.A. piuttosto che il raccoglitore. Quindi è proprio su quest'ultimo attore che va fatta l'azione di sensibilizzazione e, per ciò fare, lo strumento più ovvio, più efficace e più semplice è la forma contrattuale, più che il respingimento. Poi - ripeto - il respingimento nell'ipotesi dell'"oltre il 15%" va comunque fatto. Va fatto anche per la ragione che sarebbe difficile da gestire un rifiuto che abbia più del 15% in peso di frazione non compostabile. Tuttavia, secondo noi, l'obiettivo, più che del respingimento fine a se stesso, deve essere quello di orientare la raccolta al suo miglioramento, perché poi il respingimento è una "toppa", un rimedio che risolve la questione di quel carico ma che non è in condizione di risolvere la questione strutturale della raccolta. Per tornare alla prima domanda che faceva, noi, in realtà, non abbiamo mai avuto problemi di non conformità rispetto alla normativa dell'*End Of Waste* legata alla presenza della plastica. Ed abbiamo dato la disponibilità ad inserire eventualmente, se sarà necessario, un'ulteriore o due ulteriori sezioni di de-plastificazione proprio perché ci piacerebbe convincervi del fatto che è assolutamente nostra intenzione fare del *compost* di qualità *End Of Waste* e che abbia un mercato del recupero. Quindi la disponibilità la diamo non perché pensiamo che sia poi necessario farlo; se sarà necessario lo faremo. Tuttavia noi crediamo che tutto quello che abbiamo progettato e messo in campo sarà più che sufficiente per garantire il *compost End Of Waste*. Poi non si può escludere che un lotto, *in una vita*, risulti non conforme per plastica ma, quando dico che non abbiamo mai avuto problemi, intendo dire problemi reiterati che giustifichino l'installazione di macchine di de-plastificazione in testa. Però ripeto: dovesse verificarsi, saremmo i primi a voler eliminare il problema, perché il nostro obiettivo è fare *compost End Of Waste*, non altro: fare metano e *compost End Of Waste*. Punto!".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto qui sopra riportato, riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e prosegue nella lettura delle parti di rilievo, ai fini dell'espressione del parere conclusivo della Provincia, del Verbale della riunione dell'O.T + C.T. Provinciale.

A seguito di quanto letto ancora a proposito della parte riportata sempre al "TITOLO I - DESCRIZIONE DEL PROGETTO, § c) "Descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto ed, in particolare, dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione

– a titolo esemplificativo e non esaustivo – del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità di materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità)", come segue:

"L'O.T.+C.T. precisa che il legno utilizzato come strutturante deve essere naturale e non trattato, come stabiliscono i requisiti dell'ammendante compostato misto descritti nel D.Lgs. 75/2010. Pertanto il codice CER 200138 proposto non risulta adatto a tale funzione, trattandosi di legno destinato alla raccolta differenziata, contraddistinto da scarti impregnati o trattati. L'O.T.+C.T. propone quindi la seguente prescrizione: "Il legno utilizzato come strutturante deve essere naturale, non trattato, non deve derivare da filiere di produzione che non garantiscano tali caratteristiche e non deve essere identificato da codici CER a specchio"."

richiede la parola il proponente. La parola gli è data da parte del Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **legale rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Davide Marinzi**, afferma: "Certamente il legno che noi useremo sarà non trattato, non impregnato e naturale, come è stato appena richiesto come prescrizione. E aggiungerò che - senza spirito polemico - non sono d'accordo sull'affermazione che il C.E.R. "20.01.38" non sia ammissibile perché "a specchio". E perché affermo questo? Perché, nella mia personale interpretazione della normativa, è proprio perché vogliamo distinguere il "20.01.38" dal suo corrispondente pericoloso "20.01.37", che abbiamo indicato il "20.01.38"! E' proprio per distinguerlo dai materiali impregnati e verniciati che invece sarebbero catalogati con l'altro codice! Ora, dire che noi ritireremmo il CER "20.01.38" - in termini diciamo "tecnici", esprimendosi in codici dei rifiuti - equivale a dire che ritireremo solo legno non trattato! Cioè non c'è un altro codice che non sia il "20.01.38" che possa esprimere meglio di così il fatto che si tratti di legno NON impregnato e NON verniciato! Così il fatto che non sia "a specchio", è proprio perché c'è un suo corrispondente che è il "20.01.37". Quindi, in realtà io mi sentirei di garantirVi il fatto che la nostra intenzione è di ritirare legno naturale trattato e non impregnato, che si classifica proprio con quel codice lì. Non so se sono riuscito a spiegarmi o se magari abbia male interpretato l'osservazione...*(lascia in sospensione la frase)*

Controbatte al proponente il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: "Non so se l'A.R.P.A., che credo sia l'autrice della prescrizione in seno all'O.T.+C.T., possa chiarire in proposito...*(lascia in sospensione la frase)*. Dal canto mio penso che il significato della richiesta sia la seguente: poiché nel circuito della raccolta differenziata fatta dai Comuni, nei rifiuti urbani entra molto legno che ha caratteristiche non ben definite o non ben riconoscibili a prima vista, la criticità che si voleva superare con la prescrizione era di evitare di fare accedere all'impianto tutto quel legno che deriva da una filiera "non naturale", diversa cioè dalla filiera agricola o di provenienza manutenzioni del verde o potature. Evitare tutto l'altro materiale a base legnosa che proviene dalle abitazioni e che potrebbe contenere delle sostanze che è necessario che non entrino nel *compost*. Questo credo sia il senso della prescrizione".

Controbatte allora al Presidente della Conferenza dei Servizi il **legale rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Davide Marinzi**: "No ma il senso e la finalità del rilievo mi erano chiari!..*(lascia in sospensione la frase)*. Va bene, spero di aver risposto dicendo che noi non abbiamo nessuna intenzione di inserire nel processo legno verniciato o trattato e impregnato, volendo però inserire un codice CER del legno...*(lascia in sospensione la frase)*. Io vorrei davvero dire che ritireremo solo legno naturale ma non so proprio come dirlo, se non dicendo che ritireremmo legno classificabile col codice "20.01.38"! E' solo questa la difficoltà: il non saper

trovare un codice migliore di quello per dire quello che ha rilevato l'O.T.+C.T....(*lascia in sospensione la frase*). "

Domanda ancora al proponente **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: "Il rifiuto verde derivante dalla manutenzione di parchi e giardini, arriva con quel codice lì?"

Risponde questa volta la **progettista della "A2A Ambiente" S.p.A. dott.ssa Maria Teresa Giuseppetti**: "Beh, dipende...(*lascia in sospensione la frase*). I rifiuti derivanti dalla manutenzione di parchi e giardini tipo gli sfalci, possono arrivare come "20.02.01" rifiuti biodegradabili, questo invece è riferito proprio alle ramaglie, le potature e altri rifiuti che di solito non si mettono come rifiuti biodegradabili ma proprio come legno, quindi il codice più appropriato è quello del rifiuto non pericoloso "20.01.38". Poi diciamo che il legno trattato in qualche modo si può vedere anche visivamente la sua presenza all'interno del carico, quindi non è neanche così difficile, nel momento in cui si verifica il carico individuare l'eventuale legno trattato che potenzialmente potrebbe essere trattato e respingere il carico in parte o *in toto*"

Interviene, di seguito, il **rappresentante delegato del Dipartimento A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella ing. Pancrazio Bertaccini** precedentemente chiamato in causa dal Presidente della Conferenza dei Servizi e, rivolgendosi direttamente al proponente, afferma: "Il timore dell'A.R.P.A. nella formulazione di questa prescrizione era proprio il rischio che ci fosse e non venisse individuato...(*non completa il pensiero*). Effettivamente il codice "20.02.01" corrisponde ai rifiuti ligno-cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale, mi pare. Quindi, il materiale che Voi intendete prendere, oltre a questo, includerebbe ad esempio gli scarti di falegnameria non trattati? E così?"

Riscontra al rappresentante delegato dell'A.R.P.A. **la progettista della "A2A Ambiente" S.p.A. dott.ssa Maria Teresa Giuseppetti**: "No. Gli scarti di falegnameria sono individuati con altri codici, tipo la segatura, le cortecce e via discorrendo. Questi invece sono individuati dalla PRODUZIONE della segatura, che ha altri codici. Questi derivano proprio dalla raccolta urbana".

Riprende la parola il **rappresentante delegato del Dipartimento A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella ing. Pancrazio Bertaccini** e, rivolgendosi direttamente al proponente, fa presente il rischio di accettare legnami trattati nei carichi in ingresso.

Eccepisce allora al rappresentante delegato dell'A.R.P.A. **la progettista della "A2A Ambiente" S.p.A. dott.ssa Maria Teresa Giuseppetti**: "Diciamo che, se ci infilassero dentro nel carico il banco di scuola in formica o, che so, il palo della luce in legno trattato, quelli sono chiaramente individuabili, direi e quindi li potremmo scartare".

Interviene, a questo punto, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ed afferma: "Scusate ma io farei la domanda opposta. Io chiederei al proponente: ma i rifiuti di legno provenienti dalle abitazioni e dalla raccolta differenziata o sono mobili o sono imballaggi o sono comunque dei materiali che difficilmente sono di legno vergine, no? Anche solo gli imballaggi potrebbero essere contaminati dalla sostanza che hanno contenuto. Per cui mi chiedo che senso abbia per la "A2A Ambiente" S.p.A. ritirare quel tipo di legno visto che poi parte di questo non risulta compatibile e diventerebbe anche un problema gestirlo".

Interviene quindi il **rappresentante delegato del Dipartimento A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella ing. Pancrazio Bertaccini** e, rivolgendosi al proponente, afferma: "Adesso Voi parlavate della lavorazione del legno ma la lavorazione del legno non trattato andrebbe bene per Voi? Ha delle codifiche diverse, come il "03.01.01" ed altri...*(lascia in sospensione la frase)*. Non sono certo che vada bene con i Vostri cicli di lavorazione per la produzione del *compost*...*(lascia in sospensione la frase)*. Di certo è legno non trattato. Per contro, tutti gli altri, come diceva il Responsabile del Procedimento, potrebbero avere, molto probabilmente, una componente di materiale trattato, perché quello che proviene dalle case, di solito è sempre trattato. Non so se c'è un modo per essere più tranquilli da quel punto di vista".

Interviene, a questo punto, il **legale rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Davide Marinzi** e rivolgendosi al rappresentante delegato dell'A.R.P.A., afferma: "E' questa un po' la mia difficoltà, perché da un lato capisco la preoccupazione, dall'altro so che non è nostra intenzione ritirare né il legno verniciato né il legno trattato. Volendo ritirare del legno di origine *urbana*, con il codice che inizia con il "20" per intenderci ma che non fosse trattato, non abbiamo - ripeto - individuato un codice diverso migliore di quello là e così lo abbiamo indicato. Non so, a questo punto, se sia meglio indicare di ritirarlo con una prescrizione specifica volta a rafforzare il concetto della naturalità di quel legno o se sia meglio, da parte nostra, rinunciare direttamente a quel codice che peraltro non ci aspettiamo che sia.... *(non termina il pensiero)*. Però ribadisco: quel codice inizia con "20" e il "20" chiaramente identifica un rifiuto urbano. Mi sembrerebbe davvero un peccato nel caso in cui questo legno naturale vi sia o nei casi in cui qualche Comune attribuisca il codice "20.01.38" a qualche sfalcio di potatura, che noi non lo si possa ritirare perché manca il codice. Non so se ho reso la questione, perché in quel caso lì questo mi sembrerebbe davvero un delitto...*(lascia in sospensione la frase)*".

Riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e, rivolgendosi al proponente, eccepisce: "Beh, il legno proveniente dalla raccolta differenziata dei Comuni, non è che vada perso; nel senso che c'è un Consorzio, a memoria mia, che mi pare si chiami "Rilegno", il quale ritira tutto il legno trattato e non trattato proveniente dalle abitazioni e lo riutilizza per produrre materie prime e seconde a base di legno: truciolati e affini. Quindi non mi preoccuperei eccessivamente, perché non sarebbe legno comunque perso. Personalmente non comprendo invece la necessità di inserire, in un impianto di compostaggio, un materiale che tipicamente è inserito in una filiera diversa, considerando che Vi portereste in casa tutta una potenziale gestione di partite non conformi, necessità di cernita e quant'altro. Per cui la prescrizione che l'O.T.+C.T. ha voluto formulare va proprio in quella direzione lì, nel senso che visto che quel codice lì riguarda dei rifiuti che percorrono solitamente un'altra strada, non si vorrebbe autorizzarVelo in quanto "codice specchio". A meno che ci siano delle motivazioni valide a convincerci. Questa è un po' la posizione dell'O.T.+C.T. e naturalmente anche della Provincia".

Interviene di seguito il **progettista della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Pietro Agustoni** ed afferma. "Volevo spiegare con un'altra considerazione il motivo per cui noi avevamo indicato questo codice C.E.R. Perché esso è anche indicato dal "GSE" nelle procedure applicative del Decreto 02.03.2018 fra i materiali che danno la possibilità di produrre biometano avanzato e, quindi, fra quelli che sono considerati come di qualità superiore, da valorizzare per la produzione di biometano. Questi materiali sono classificabili con il codice "20.01.08 Rifiuti biodegradabili cucine", con il "20.02.01", con il "20.03.02" ed anche con il "20.01.38". Questo era uno dei motivi".

Eccepisce tuttavia al proponente il **rappresentante delegato del Dipartimento A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella ing. Pancrazio Bertaccini**: "Però poi manca la parte successiva. Nel senso che

dal punto di vista energetico sono valorizzabili ma dal punto di vista del *compost*... (non può concludere il pensiero a causa della replica, sulle sue parole, dell'ing. Agustoni)".

Interviene, sulle parole del rappresentante A.R.P.A., il progettista della "A2A Ambiente" S.p.A. **ing. Pietro Agustoni**: "Allora, il Decreto 02.03.2018 comprende 2 tipologie di metano: il biometano "normale", che ricomprende tutta una serie di rifiuti che possono dare origine a questa produzione e poi c'è il biometano "avanzato", considerato migliore ma non perché sia miglior qualità ma perché è corretto incentivarne la produzione e questo comporta un *range* più ristretto di materiali tra quelli accettati in ingresso all'impianto"

Interviene, *ad adiuvandandum*, il legale rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A. **ing. Davide Marini** e chiosa: "Ma va bene. Abbiamo solo inteso spiegarVi le ragioni per cui avevamo inserito quel codice. Poi, nel flusso dei codici complessivi in ingresso, non sarebbe certo il codice "20.01.38" a cambiare qualcosa e, se l'O.T.+C.T. ha elaborato questo genere di preoccupazione...*(non termina il pensiero)*. Inoltre se, come ha esplicitato il dott. Stevanin, in parte o in buona parte, questi flussi vengono gestiti da altre filiere, togliamo pure questo "20.01.38". Io torno a dire: se la Conferenza dei Servizi deciderà di mantenere quel codice CER, rafforzando la prescrizione sulla naturalità del legno bene, altrimenti lungi da noi portarci in casa delle preoccupazioni legate al fatto che dentro ad un flusso conforme ci possa finire una finestra verniciata. Sappiate quindi che io sono disposto a rinunciare a questo codice CER se questo come l'O.T.+C.T. ha scritto e ci è stato letto dal Responsabile del Procedimento, rappresenta un motivo di preoccupazione".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto qui sopra riportato, riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e prosegue nella lettura delle parti di rilievo, ai fini dell'espressione del parere conclusivo della Provincia, del Verbale della riunione dell'O.T + C.T. Provinciale.

Legge la parte riportata sempre al "TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO, § c) "Descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto ed, in particolare, dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità di materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità)", come segue:

"Questione n. 7bis - Per i rifiuti da ammettere nell'impianto deve essere inserita la descrizione merceologica e l'indicazione della provenienza, in relazione ai codici CER indicati, evidenziando la compatibilità per ottenere prodotti "End of Waste". Devono essere valutate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche dei rifiuti ammessi al processo di recupero, anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti nel processo di provenienza, tenendo conto dei requisiti finali che devono essere posseduti dalle sostanze prodotte: biogas e compost. Deve altresì essere indicata la modalità di approvvigionamento dei rifiuti, tramite la dimostrazione di eventuali accordi o dichiarazioni di intenti con i produttori e con valutazioni di mercato, anche in considerazione dell'elevata offerta di impianti di trattamento.

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna, vista la documentazione presentata dal proponente, propone che in caso di positiva conclusione del procedimento, nel provvedimento conclusivo della fase di valutazione siano inserite le seguenti prescrizioni:

- I rifiuti individuati per l'inoculo (CER 190604, 190606, 190805) devono essere caratterizzati mediante un'analisi chimica che tenga conto del loro processo di origine. Deve essere valutata la loro compatibilità con il processo di avvio della fase di digestione, in particolare per evitare che le caratteristiche dei rifiuti in entrata pregiudichino la qualità dei prodotti recuperati. Le analisi

chimiche devono essere effettuate prima dell'accettazione del rifiuto e devono essere conservate dal gestore, a disposizione degli enti di controllo.

- I rifiuti in entrata, ad esclusione di quelli individuati per l'inoculo, devono essere sottoposti ad analisi merceologica su campioni rappresentativi, da effettuare al primo conferimento per filiera di origine e, successivamente, con frequenza annuale".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto delle prescrizioni testé illustrate senza che vi siano rilievi di sorta, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue nella lettura delle parti di rilievo, ai fini dell'espressione del parere conclusivo della Provincia, del Verbale della riunione dell'O.T + C.T. Provinciale.

Legge la parte riportata sempre al "TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO, § c) "Descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto ed, in particolare, dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità di materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità)", come segue:

"Questione n. 10 - Nel merito dei rifiuti in ingresso all'impianto ed al relativo controllo, l'O.T.+C.T. rileva che nella Scheda "INT. 4 - Rifiuti in ingresso" è operato un riferimento al Protocollo di Gestione per i rifiuti in ingresso, senza che si sia poi provveduto ad allegarlo.

L'O.T.+C.T. ricorda che il proponente deve descrivere la procedura per l'accettazione dei rifiuti, attraverso specifico Protocollo, nel quale indicare le frequenze e le modalità dei controlli previsti.

I controlli descritti devono includere le analisi sui rifiuti in entrata e sui prodotti ottenuti. Per il compost, ad esempio, dovranno essere previsti campionamenti periodici per la verifica del rispetto di tutti i parametri previsti per l'ammendante compostato misto previsto dal D. Lgs. 75/2010.

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna dà atto che il proponente con la documentazione integrativa presentata ha superato la criticità e propone che, in caso di positiva conclusione del procedimento, nel provvedimento conclusivo della fase di valutazione sia inserita le seguenti la seguente prescrizione: "Ogni lotto di compost deve essere analizzato per la verifica della conformità del D. Lgs. 75/2010".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto della prescrizione testé illustrata senza che vi siano rilievi di sorta, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue nella lettura delle parti di rilievo, ai fini dell'espressione del parere conclusivo della Provincia, del Verbale della riunione dell'O.T + C.T. Provinciale.

Legge la parte riportata sempre al "TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO, § c) "Descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto ed, in particolare, dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità di materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità)", come segue:

"Questione n. 10bis - La procedura prevista per l'accettazione dei rifiuti deve essere descritta indicando nel dettaglio le verifiche da condurre sui rifiuti in ingresso e prevedendo la registrazione dei controlli svolti, quali l'esame della documentazione di corredo al carico di rifiuti, pesatura, controlli visivi, campionamenti periodici e condizioni per cui si ritiene necessaria un'analisi chimica e/o merceologica; la procedura deve comprendere anche le verifiche da eseguire sugli eventuali scarti classificati come sottoprodotti e che sono processati con i rifiuti.

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna osserva che il proponente ha descritto la procedura di verifica dei rifiuti in ingresso, tralasciando alcuni aspetti relativi alla qualità dei rifiuti in ingresso, per i quali si rimanda alla "QUESTIONE n. 7".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto della parte testé letta senza che vi siano rilievi di sorta, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue nella lettura delle parti di rilievo, ai fini dell'espressione del parere conclusivo della Provincia, del Verbale della riunione dell'O.T + C.T. Provinciale.

Legge la parte riportata sempre al "TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO, § c) "Descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto ed, in particolare, dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità di materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità)", come segue:

"Questione n. 11 - Per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti, l'O.T.+C.T. richiede che il proponente provveda, in sede di integrazioni:

- a specificare le aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti dalle fasi di selezione e le aree dedicate al deposito del compost;
- a specificare le modalità di gestione di eventuali non conformità del materiale.

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna osserva che nella Tavola 17 non sono rappresentate le aree dedicate al deposito del compost fuori specifica.

L'O.T.+C.T. propone che, in caso di positiva conclusione del procedimento, nel provvedimento conclusivo della fase di valutazione siano inserite le seguenti prescrizioni.

- il proponente deve inviare, entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, una planimetria aggiornata dell'impianto, in cui siano indicate le aree destinate al deposito del compost eventualmente non conforme;
- in caso di non conformità dopo la fase di maturazione, il compost potrà essere sottoposto ad ulteriore periodo di maturazione solo se i parametri non conformi riguardano gli indicatori di natura biologica, il tenore di umidità, il pH o il rapporto C/N, ovvero nei casi in cui l'allungamento del processo abbia il solo scopo di stabilizzare il prodotto. Se la non conformità riguarda invece i tenori di plastica, vetro e metallo, il compost non può essere sottoposto ad ulteriore maturazione e deve essere trattato come rifiuto prodotto e depositato nelle aree previste;
- il compost in attesa delle analisi di conformità deve essere suddiviso per lotti: ogni lotto potrà essere costituito al massimo da un quantitativo di 1000 t (come proposto dal gestore). Ogni lotto deve essere tenuto separato dagli altri ed identificato con idonea cartellonistica in attesa degli esiti delle verifiche di conformità;
- ogni lotto di compost dovrà essere identificato con codice interno ed indicato su un apposito registro. Il lotto deve essere registrato con la data di produzione. Su tale registro deve essere indicata la conformità o meno del lotto, dopo le analisi ai sensi del D. Lgs. 75/2010;
- il compost prodotto conforme dovrà essere gestito secondo le disposizioni del D. Lgs. 75/2010 in termini di etichettatura;
- se il compost rispetta i requisiti stabiliti dal D.Lgs. 75/2010 per gli ammendanti compostati misti, deve essere predisposta una scheda che riporti i dati identificativi del lotto ed i riferimenti delle analisi chimiche con i parametri stabiliti dal D.Lgs. 75/2010. Tale scheda deve essere conservata dal gestore;

- se un lotto di compost non risulta idoneo ai requisiti del D.Lgs. 75/2010, questo deve essere depositato presso le aree di stoccaggio destinate al compost fuori specifica da destinare ad altri impianti. La movimentazione sui registri di carico/scarico dovrà essere accompagnata dal numero identificativo del lotto nel campo note;
- il proponente dovrà comunicare alla Provincia e all'A.R.P.A. la situazione di cui alla prescrizione precedente (produzione di compost fuori specifica), indicando altresì le misure adottate per evitare il ripetersi di situazioni analoghe;
- se un lotto di compost in attesa delle analisi di conformità non risulta idoneo ai requisiti del D. Lgs. 75/2010 solo per i parametri di stabilizzazione biologica, tale lotto deve essere periodicamente rivoltato per consentire il processo ottimale di maturazione della sostanza organica. Le operazioni di rivoltamento meccanico e regolazione del tenore di umidità devono essere annotate sull'apposito registro. Al termine del processo, si dovranno ripetere le analisi chimiche di verifica, seguendo le indicazioni sopra esposte per i casi di conformità o di non conformità del compost;
- le misurazioni periodiche delle temperature del compost in maturazione devono essere annotate su apposito registro".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto delle prescrizioni testé illustrate senza che vi siano rilievi di sorta, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue nella lettura delle parti di rilievo, ai fini dell'espressione del parere conclusivo della Provincia, del Verbale della riunione dell'O.T+C.T. Provinciale.

Legge la parte riportata sempre al "TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO, § c) "Descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto ed, in particolare, dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità di materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità)", come segue:

"Questione n. 11 quater - Deve essere adottato un sistema di gestione per la qualità del processo di produzione degli "End of Waste". Il sistema di qualità deve riguardare almeno i seguenti aspetti:

- *formazione del personale addetto alle fasi di ricezione, gestione e produzione degli "End of Waste";*
- *il rispetto delle procedure di controllo dei rifiuti in ingresso, della conduzione del processo di recupero, della conformità del materiale prodotto e della gestione delle non conformità.*

L'O.T.+C.T. rimanda a quanto indicato nella questione 11 letta in precedenza".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto delle indicazioni testé illustrate senza che vi siano rilievi di sorta, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue nella lettura delle parti di rilievo, ai fini dell'espressione del parere conclusivo della Provincia, del Verbale della riunione dell'O.T + C.T. Provinciale.

Legge la parte riportata sempre al "TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO, § c) "Descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto ed, in particolare, dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità di materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità)", come segue:

"Nella riunione del 30.01.2020 l'O.T.+C.T. aveva posto le seguenti Questioni Aggiuntive:

- I. *Il proponente deve definire la volumetria dei lotti di produzione degli "Waste", sulla base dei rifiuti trattati e del trattamento effettuato, in modo da garantire caratteristiche analoghe per i*

prodotti costituenti il medesimo lotto. Su ogni lotto dovrà essere emessa una dichiarazione di conformità, in cui siano specificate le tempistiche massime di durata della qualifica "End of Waste" assegnata.

II. Il proponente deve fornire chiarimenti in merito alla verifica delle condizioni richiamate nell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06, in particolare sui seguenti aspetti:

1. uso previsto degli "End of Waste" prodotti, indicando nel dettaglio le tipologie di processi in cui i materiali saranno utilizzati;
2. esistenza di un mercato degli "End of Waste", riportante eventuali accordi con gli utilizzatori o le lettere di intenti o altra documentazione comprovante l'analisi di uno sbocco per lo smercio del materiale;
3. descrizione della legislazione che regola l'utilizzo del prodotto, definendo i parametri da misurare per verificarne la qualità e la frequenza di analisi degli stessi;
4. descrizione delle modalità con cui è stato dimostrato che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna ritiene accettabili la dimensione dei lotti e la dichiarazione di conformità: l'osservanza delle indicazioni del D.Lgs. 75/2010 sull'etichettatura rappresenta il riferimento tecnico normativo da indicare nella dichiarazione di conformità.

L'O.T.+C.T., propone che, in caso di positiva conclusione del procedimento, nel provvedimento conclusivo della fase di valutazione sia inserita la seguente prescrizione: "Le dichiarazioni di conformità devono essere allegate al registro richiamato nelle precedenti prescrizioni relative alla gestione del compost".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto della prescrizione testé illustrata senza che vi siano rilievi di sorta, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue nella lettura delle parti di rilievo, ai fini dell'espressione del parere conclusivo della Provincia, del Verbale della riunione dell'O.T.+C.T. Provinciale.

A seguito della lettura della parte riportata sempre al "TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO, § c) "Descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto ed, in particolare, dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità di materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità)", come segue:

"Questione n. 13 - L'O.T.+C.T. non ha compiutamente compreso la logica di trattamento proposta dalla "A2A Ambiente" S.p.A., caratterizzata da una fase iniziale di triturazione, un'opzionale vagliatura a dischi ed il potenziale utilizzo dei sovvalli come strutturante "in funzione del grado di pulizia da plastiche". L'O.T.+C.T. ritiene indispensabile che siano tenute separate le modalità gestionali della frazione ligno-cellulosica, da quelle con la componente FORSU, almeno per le prime fasi gestionali (dalla vasca di scarico ai successivi trattamenti), allo scopo di evitare possibili contaminazioni con il materiale plastico potenzialmente presente in quantità significative nella FORSU. L'obiettivo deve essere quello di ridurre il più possibile la quantità di plastiche dal processo, anche in considerazione della necessità di produrre compost di qualità secondo gli standard di legge. Per tale ragione a giudizio dell'O.T. + C.T. la fase di triturazione della FORSU dovrebbe essere preceduta da un trattamento (ad es.: rompisacco + vagliatura), finalizzato ad

eliminare, fin dalle prime fasi del trattamento, eventuali materiali plastici. In ogni caso le plastiche rimosse durante la vagliatura non dovranno essere utilizzate in qualità di strutturante nel processo. L'O.T.+C.T., nella riunione odierna osserva rimanda alle osservazioni espresse nella "Questione n. 7" letta in precedenza.

L'O.T.+C.T. propone che, in caso di positiva conclusione del procedimento, nel provvedimento conclusivo della fase di valutazione sia inserita la seguente prescrizione: "I rifiuti destinati alla fase di digestione devono essere stoccati in modo separato da eventuali rifiuti che costituiscono lo strutturante per il compost".

richiede di poter intervenire il proponente. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi"

Avuta la parola, il progettista della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. **Pietro Agustoni** afferma: "Confermo, per altro, che è già così ora. In particolare il rifiuto da inviare a digestione anaerobica, a valle della prima vagliatura, viene stoccato in un apposito "stoccaggio polmone" dove c'è solo quel tipo di materiale, mentre lo strutturante da una prima vagliatura ha delle sue baie di stoccaggio dal quale viene prelevato con le pale gommate. Preciso che i materiali sono assolutamente separati".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto della prescrizione sopra illustrata e dell'intervento successivo ad opera del proponente senza che vi siano rilievi di sorta, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue nella lettura delle parti di rilievo, ai fini dell'espressione del parere conclusivo della Provincia, del Verbale della riunione dell'O.T + C.T. Provinciale.

A seguito della lettura della parte riportata sempre al "TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO, § c) "Descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto ed, in particolare, dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità di materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità)", come segue:

"Questione n. 14 - Nell'ottica di migliorare o di avviare processi di miglioramento nella qualità della FORSU in ingresso all'impianto l'O.T.+C.T. richiede che la "A2A Ambiente" S.p.A., in sede d'integrazioni, fornisca indicazioni circa eventuali convenzioni già stipulate finalizzate alla riduzione della quantità di plastica nel rifiuto in entrata e, in caso di risposta negativa, invita la società proponente a valutare la possibilità di avviarne. L'O.T.+C.T., nella riunione odierna prende atto di quanto precisato dal proponente e rinvia alle osservazioni espresse nella "Questione 7" letta in precedenza. L'O.T.+C.T. ritiene necessario che, in caso di positiva conclusione del procedimento, nel provvedimento conclusivo della fase di valutazione sia inserita la seguente prescrizione: "Il proponente, in sede di Conferenza dei Servizi, chiarisca il seguente aspetto: il proponente deve indicare qual è il contenuto massimo di materiale estraneo oltre il quale il rifiuto non può essere trattato presso l'impianto, in quanto incompatibile con gli standard di processo".

Chiamato in causa interviene allora il **legale rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Davide Marinzi** ed afferma: "Avevamo stabilito quel 15% oltre il quale avremmo prodotto il respingimento, dal 10 al 15% avremmo fatto un'azione a vario titolo sui raccoglitori e produttori e sotto al 10% avremmo accettato senza fare nessuna azione".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto qui sopra riportato senza che vi siano rilievi di sorta, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue nella lettura delle parti di rilievo, ai fini dell'espressione del parere conclusivo della Provincia, del Verbale della riunione dell'O.T + C.T. Provinciale.

A seguito della lettura della parte riportata sempre al "TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO, § c) "Descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto ed, in particolare, dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità di materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità)", come segue:

"Questione 15 - Il processo di trattamento risulta composto dalle seguenti fasi:

- a) *pretrattamento con triturazione grossolana, vagliatura e deferrizzazione;*
- b) *digestione anaerobica;*
- c) *purificazione del biogas e upgrading a biometano;*
- d) *miscelazione del digestato con strutturante;*
- e) *compostaggio in celle di bioossidazione accelerata;*
- f) *maturazione in platea con sistema di insufflazione;*
- g) *vagliatura del compost;*
- h) *stoccaggio del compost di qualità;*

Con riferimento ad alcune delle predette fasi, l'O.T.+C.T. ha rilevato le seguenti criticità, che il proponente è chiamato a superare in sede d'integrazioni:

b) Fase della Digestione anaerobica:

Il proponente dovrà descrivere in maniera maggiormente dettagliata le logiche di gestione dei flussi di materia in ingresso ed in uscita dal digestore (rifiuti, biogas, additivi), delle modalità di controllo delle diverse fasi, tenuto conto del funzionamento in continuo e della necessità di garantire condizioni ottimali per l'attività metanigena.

e) Fase del Compostaggio in celle di bioossidazione accelerata:

Il proponente deve chiarire come vengono rilevati e registrati, i parametri per il controllo del processo: date di ingresso e di uscita del materiale, controllo delle temperature, dell'umidità, del rapporto C/N delle diverse partite.

f) Fase della Maturazione del compost in platea con sistema di insufflazione:

Al proponente è richiesto di provvedere, in sede di integrazioni, a:

- I - chiarire se i cumuli verranno, oltre che areati, anche rivoltati periodicamente, indicando eventualmente le modalità e la frequenza di tali operazioni;*
- II - chiarire come vengano rilevati e registrati i parametri per il controllo del processo: date di ingresso e di uscita delle partite, controllo delle temperature, dell'umidità, del rapporto C/N;*
- III - motivare la scelta di individuare per detta Fase di maturazione un tempo di permanenza di soli 14 giorni. Vi sono norme tecniche che prevedono tempi molto più lunghi (il D.M. 05.02.1998 prevede 90 giorni). In considerazione del fatto che il trattamento è preceduto da una fase di stabilizzazione anaerobica e da una fase di bioossidazione accelerata, è plausibile valutare tempi ridotti, a condizione che le scelte fatte siano supportate adeguatamente, in funzione degli obiettivi di qualità che dovrà raggiungere il prodotto finale ai sensi della normativa vigente (cfr. Allegato 2 D. Lgs. 75/2010) ed in termini di stabilità, assenza di odori, fitotossicità.*

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna osserva che il proponente deve chiarire in conferenza il motivo per cui la misurazione della temperatura e dell'umidità nelle biocelle è fatta nell'aria sovrastante il cumulo anziché all'interno del cumulo stesso, tramite apposite sonde".

prende la parola, per fornire i richiesti chiarimenti della "Questione n. 15" il **progettista della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Pietro Agustoni** ed afferma: "I motivi sono due: 1) il primo è che la misurazione effettuata in cumulo richiede un'operazione manuale da parte degli operatori, i quali quindi devono ricordarsi di posizionare correttamente la sonda nel cumulo; 2) il secondo è che la misurazione in cumulo è appunto localizzata in una parte del cumulo, nella biocella, che è molto limitata, mentre la misurazione sul flusso d'aria fa in un certo qual modo una media di tutta l'aria aspirata e quindi indirettamente una MEDIA di tutta temperatura del cumulo. Questo secondo è, di fatto, il motivo principale. Dal canto nostro riteniamo più affidabile la misura nell'aria. Dopodiché, se dovete richiedere un'altra misurazione in cumulo possiamo fare anche quella insomma. Preferiremmo la regolazione automatica basata sulla misurazione in aria ed eventualmente, come aggiunta, la registrazione anche della temperatura in cumulo, se richiesta".

Richiede a questo punto di poter interloquire il rappresentante dell'A.R.P.A. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **rappresentante delegato del Dipartimento A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella ing. Pancrazio Bertaccini** rivolgendosi direttamente al proponente, afferma: "Noi più che altro volevamo capire, da un punto di vista tecnico - visto che normalmente assistiamo alla misura in cumulo - quale sia la differenza sull'efficacia e sulla scelta della procedura. Solo questo".

Riscontra allora al rappresentante dell'A.R.P.A. il **legale rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Davide Marinzi**: "Come diceva l'ing. Agustoni, noi riteniamo che sia meglio misurarla sull'aria, perché in quel modo si ha la misura di come stia andando complessivamente quella cella. Al contrario, misurarla con una sonda dà solamente la temperatura dell'intorno dell'introduzione dello strumento di misurazione stesso. Voglio dire: se la sonda è stata infilata più profonda, meno profonda, in un punto casualmente più caldo o casualmente più freddo e via dicendo. Voi tutti capite che, in quel modo lì, si avrebbe poi un'indicazione puntuale non necessariamente indicativa di come sta andando il processo nella globalità della cella. Ecco l'altro metodo per noi è preferibile ed anche - perché no? - un po' di più automatizzabile...*(lascia in sospensione la frase)*. Diciamo che lo reputiamo migliore sotto diversi aspetti ma questo è il nostro pensiero...*(lascia in sospensione la frase)*".

Afferma in tono interrogativo, rivolgendosi direttamente al proponente, di nuovo il **rappresentante delegato del Dipartimento A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella ing. Pancrazio Bertaccini**: "Beh, avrete già sperimentato questa cosa su altri impianti, immagino".

Riscontra ancora al rappresentante dell'A.R.P.A. il **legale rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Davide Marinzi**: "Certo. Al di là degli altri impianti di compostaggio, è anche un po' il frutto, se ci pensate bene, della filosofia da sempre dei nostri impianti di bioessicazione. Noi è tutta la vita che misuriamo e regoliamo la velocità dei ventilatori sulla base della temperatura dell'aria estratta, nel nostro impianto di biocubi! L'impianto dell'"A.S.R.A.B." S.p.A., che è lì dal 2003, funziona esattamente così: non misura la temperatura all'interno dei cumuli - di rifiuti solidi urbani in quel caso - ma sul singolo tubo che estrae l'aria al di sotto al rifiuto e, sulla base dell'informazione di temperatura che proviene da quel tubo che ha aspirato l'aria da una massa di rifiuti piuttosto significativa, sono poi regolati i ventilatori. Per cui la proposta della misurazione dell'aria è davvero un po' figlia della nostra ventennale esperienza in questo settore".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto delle indicazioni qui sopra riportate senza che vi siano rilievi di sorta, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue nella lettura delle parti di rilievo, ai fini dell'espressione del parere conclusivo della Provincia, del Verbale della riunione dell'O.T.+C.T. Provinciale.

A seguito della lettura della parte riportata sempre al "TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO, § c) "Descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto ed, in particolare, dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità di materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità)", come segue:

*"**Questione n. 17** - Nel merito del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), l'A.R.P.A. Piemonte Dip.to NE Sede di Biella – componente fisso sia dell'O.T. che del C.T. provinciali - richiede, che in sede d'integrazioni, il proponente proceda alla compilazione del documento redatto dall'A.R.P.A. Piemonte relativo al: "Trattamento meccanico biologico (trattamento aerobico con o senza digestione anaerobica) della FORSU per la produzione di ammendante compostato conforme alle disposizioni del D. Lgs. 75/2010 e ss.mm.ii.". Il proponente potrà reperire il documento predetto, per procedere a quanto richiesto, direttamente presso l'A.R.P.A. Piemonte Dip.to NE Sede di Biella. L'O.T.+C.T., nella riunione odierna osserva che nel § 4.1 "Materie prime, rifiuti in ingresso e prodotti finiti", tra gli input dei materiali in ingresso è indicato l'"Ammendante vegetale semplice non compostato / Biomassa / Strutturante" da usare nel caso in cui i rifiuti non dovessero essere sufficienti. L'O.T.+C.T. precisa che tutti i rifiuti in ingresso all'impianto devono essere caratterizzati e classificati con i codici E.E.R. richiesti nell'istanza oggetto della presente istruttoria".*

richiede di poter intervenire il proponente. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, la **progettista della "A2A Ambiente" S.p.A. dott.ssa Maria Teresa Giuseppetti** afferma: "La definizione dell'"ammendante vegetale semplice non compostato" è compresa nell'allegato 2 al punto 3 del D. Lgs. 75/2010. Si tratta conseguentemente di un PRODOTTO e non di un rifiuto".

Interviene, *ad adiuvandum*, il **progettista della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Pietro Agustoni** ed afferma: "E' una previsione, siccome ci è capitato, in altri impianti di compostaggio, di non avere localmente rifiuto verde a sufficienza per costituire lo strutturante per il processo di compostaggio. Sappiamo che ci potrebbe essere la necessità, in alcuni casi, di dover acquistare del prodotto proveniente da impianti di compostaggio del verde che producono anche questo materiale conforme a una delle varie categorie del "75/2010". Quindi è utilizzabile nel processo di compostaggio ma NON è un rifiuto".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto delle indicazioni qui sopra riportate senza che vi siano rilievi di sorta, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, per proseguire nella lettura delle parti di rilievo, ai fini dell'espressione del parere conclusivo della Provincia, del Verbale della riunione dell'O.T + C.T. Provinciale, dà la parola all'**istruttore direttivo tecnico del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A.**

Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche dott. Giovanni Maria Foddanu.
Quest'ultimo prende la parola e prosegue nella lettura.

A seguito della lettura della parte riportata sempre al "TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO, § e) "Descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecnologie disponibili", come segue:

"Questione n. 19 - L'O.T.+C.T. rileva che il proponente ha trattato l'argomento cui il presente paragrafo è riferito nel documento "Applicazione delle BAT", redatto in conformità ai contenuti della Decisione U.E. 2018/1147. Tuttavia in tale elaborato (cfr. pag 6), nel raffronto circa l'applicazione della B.A.T. n. 8 il proponente indica, per il punto di emissione "E1", monitoraggi a cadenza annuale, a fronte di una periodicità semestrale consigliata dalla norma, in virtù del fatto che i livelli di emissione dovrebbero risultare sufficientemente stabili. L'O.T.+C.T. ritiene che per accogliere detta asserzione essa debba essere più compiutamente argomentata, fornendo valutazioni impiantistiche che la giustifichino. Il proponente è chiamato a provvedere in tal senso in sede di integrazioni.

L'O.T.+C.T. nella riunione odierna osserva quanto segue: nel piano di monitoraggio e controllo presentato l'Azienda propone il rilevamento, sugli effluenti emessi in atmosfera dal biofiltro, dell'ammoniaca e degli odori; a tale proposito l'O.T.+C.T. ritiene che, in analogia ad altri impianti della stessa tipologia ed in considerazione di quanto indicato nella BAT n. 8, sia opportuno provvedere su tale emissione anche il rilevamento dell'acido solfidrico, assegnando un limite per pari a 2 mg/Nm³".

il **dott. Giovanni Maria Foddanu** precisa che, in realtà, le B.A.T. non assegnano un limite. Infatti mentre nella B.A.T. n. 8 viene indicato come un inquinante da monitorare, nella B.A.T. n. 34 non viene indicato un valore limite da rispettare.

Interviene, a questo punto, la **progettista della "A2A Ambiente" S.p.A. dott.ssa Maria Teresa Giuseppetti** e, rivolgendosi al dott. Giovanni Maria Foddanu, ed afferma: "Mi scusi, nella B.A.T. n. 8 c'è scritto di monitorarlo, mentre nella B.A.T. n. 34 non è riportato un valore limite. Per cui noi facciamo la proposta di monitorarlo a scopo conoscitivo e senza un limite".

Riscontra al proponente l'**istruttore direttivo tecnico del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche dott. Giovanni Maria Foddanu:** "Coerentemente con quanto indicato nelle nuove B.A.T. ritengo che si possa accogliere questa richiesta dell'Azienda e prescrivere il solo monitoraggio dell'acido solfidrico senza assegnare un limite emissivo. Tuttavia mi sembra necessario sentire che cosa pensa in proposito l'A.R.P.A."

Chiamato in causa, il **rappresentante delegato del Dipartimento A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella ing. Pancrazio Bertaccini** rivolgendosi al dott. G.M. Foddanu, domanda: "Per capire: dite in merito al limite di emissione che è stato imposto?"

Riscontra al rappresentante A.R.P.A. l'**istruttore direttivo tecnico del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche dott. Giovanni Maria Foddanu:** "Sì. Il ragionamento è che gli impianti di biofiltrazione servono principalmente per l'abbattimento della componente odorigena. Essi trattano un effluente abbastanza complesso ed hanno la funzione principale di abbattere i composti organici di una certa dimensione, proprio al

fine di ridurre la componente odorigena. La B.A.T. n. 8, in concorso con la B.A.T. n. 34, indica come inquinante più rilevante sulla componente odorigena quello dell'ammoniaca. L'"A2A Ambiente" S.p.A. proporrebbe di rispettare un limite che è in linea con le disposizioni dell'UE. Noi solitamente agli impianti suscettibili di emissioni di acido solfidrico in atmosfera assegniamo un valore limite pari a 2 mg/Nm^3 . Tuttavia, in questo caso specifico, non si tratta di un camino che aspira una attività localizzata ma di un biofiltro di grandi dimensioni, al quale arrivano ingenti quantità di aria da trattare e questo fatto lo rende inevitabilmente un sistema molto più complesso da gestire e da campionare".

Interviene allora la **progettista della "A2A Ambiente" S.p.A. dott.ssa Maria Teresa Giuseppetti** ed afferma: "Inoltre, nelle B.A.T., i monitoraggi sono visti come alternativi: o uno o l'altro mentre noi andiamo più in là, proponendoli entrambi: l'ammoniaca e gli odori!".

Riprende la parola l'**istruttore direttivo tecnico del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche dott. Giovanni Maria Foddanu** ed afferma, rivolgendosi al proponente: "Sì, l'abbiamo notato. Effettivamente l'ammoniaca, con un limite di 10 mg/Nm^3 , potrebbe essere sostitutiva della rilevazione degli odori ma Voi le proponente entrambe. Si potrebbe valutare l'ipotesi di assegnare il monitoraggio dell'acido solfidrico, per il quale chiederemmo - e con questo do una piccola anticipazione delle prescrizioni che di qui a poco andrò ad esplicitarVi - anche la valutazione della percentuale di abbattimento, senza porre un limite minimo di abbattimento. Ma siccome, come Voi avete dichiarato, è monitorata a monte del biofiltro, la valutazione serve per capire quale quantità è abbattuta effettivamente dal biofiltro. Quindi per me è plausibile l'ipotesi di assegnare il monitoraggio dell'inquinante ma non stabilire un limite. Lo facciamo anche per le polveri e le sostanze organiche che l'azienda si è proposta di monitorare per un anno, tenendo invece il limite in unità odorimetriche dell'ammoniaca, che sono B.A.T.".

Interviene ancora il **rappresentante delegato del Dipartimento A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella ing. Pancrazio Bertaccini** ed afferma: "Originariamente la proposta era proprio quella, come risulta anche dal contributo dell'A.R.P.A. che avevamo fatto pervenire alla Provincia: quella cioè di non assegnare un limite. La proposta della Provincia, all'interno dell'O.T.+C.T., di fissarne uno scaturiva dal ragionamento che abbiamo appena sentito illustrare dal dottor Foddanu, che però non è vincolante, a leggere le nuove B.A.T."

Riprende la parola l'**istruttore direttivo tecnico del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche dott. Giovanni Maria Foddanu** ed afferma: "Ribadisco che la prescrizione può essere modificata, specificando l'inquinante ma non stabilendone il limite emissivo. in questo modo essa avrebbe la seguente nuova configurazione:

"La "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà effettuare dei monitoraggi semestrali sugli effluenti emessi in atmosfera dal biofiltro "E1", verificando il rispetto dei seguenti parametri:

H_2S (per il quale non si assegna un limite)

NH_3 10 mg/Nm^3

Odori 300 OUe/m^3

Durante il primo anno di esercizio dell'impianto la "A2A Ambiente" S.p.A., in aggiunta agli inquinati indicati, dovrà rilevare anche le concentrazioni di polveri e SOT sugli effluenti emessi in atmosfera dal biofiltro "E1".

Nessuno dei soggetti collegati esprime riserve su detta ultima configurazione della prescrizione, la quale pertanto si dà per acquisita e sarà in questa nuova veste inserita nel provvedimento conclusivo in caso di compatibilità ambientale favorevole del progetto qui istruito.

Di seguito richiede di poter interloquire nuovamente il rappresentante dell'A.R.P.A. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola il **rappresentante delegato del Dipartimento A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella ing. Pancrazio Bertaccini** afferma: "Magari potrebbe anche essere definito un valore se non di soglia almeno di riferimento; un valore puramente indicativo...*(lascia in sospensione la frase)*".

Eccepisce al rappresentante dell'A.R.P.A. l'**istruttore direttivo tecnico del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche dott. Giovanni Maria Foddanu**: "Ma intanto dopo due anni di campionamenti - ai sensi della prescrizione più oltre illustrata - ci sarà un momento di rivalutazione delle prescrizioni emissive. Quindi, in quel momento, si potrà eventualmente decidere. Al momento si posso accogliere le richieste dell'azienda".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto testé dibattuto, l'**istruttore direttivo tecnico del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche dott. Giovanni Maria Foddanu**, procede nella lettura della parte del Verbale della riunione dell'O.T.+C.T. nella quale sono contenute le considerazioni e le proposte di prescrizioni attinenti le emissioni in atmosfera. Come segue:

"L'O.T.+C.T. ritiene invece coerente con le disposizioni comunitarie la proposta dell'Azienda di effettuare monitoraggi con cadenza semestrale per i primi due anni di esercizio dell'impianto, al fine di poter valutare, come indicato dalla BAT n. 8, dopo tale lasso di tempo, se i dati rilevati possano essere ritenuti sufficientemente stabili per ridurre il numero di monitoraggi ad uno solo all'anno.

L'O.T.+C.T. ritiene inoltre necessario che l'Azienda provveda affinché una delle due campagne di monitoraggio annue effettuate sugli effluenti emessi dal biofiltro venga realizzata nella stagione estiva, ovvero quando è più probabile il presentarsi di molestie olfattive, come indicato nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 L.R. 43/2000 - Linee Guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno".

Al termine della lettura dei due periodi qui sopra riportati, l'**istruttore direttivo tecnico del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche dott. Giovanni Maria Foddanu**, afferma: "Nella prescrizione che seguirà l'O.T.+C.T. ha tenuto in considerazione anche i rilievi del Comune di Cavaglià, (cfr. la "Questione n. 23"), sovrapponendosi questi ultimi alle valutazioni dell'O.T.+C.T. Provinciale (cfr. la presente "Questione n. 19"), ad esempio per quanto attiene alla valutazione della resa dei biofiltri: questo perché le "Questioni n. 19 e 23" originavano le stesse prescrizioni".

A seguito della prosecuzione della lettura delle parti del Verbale interessate operata dall'**istruttore direttivo tecnico del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche dott. Giovanni Maria Foddanu**, come segue:

"L'O.T.+C.T. rileva inoltre che l'"A2A Ambiente" S.p.A., nelle integrazioni presentate (controdeduzioni alla questione n. 23), dichiara l'intenzione di effettuare, per il solo primo anno di

esercizio dell'impianto, il monitoraggio delle concentrazioni di H₂S, SOT e polveri, sugli effluenti emessi in atmosfera dal biofiltro, in quanto non reputa necessario l'effettuazione di ulteriori rilevazioni analitiche per definire la qualità e la quantità dei potenziali inquinanti prodotti. L'"A2A Ambiente" S.p.A. precisa inoltre di non ritenere significativo neppure il monitoraggio dell'efficienza di abbattimento del biofiltro in quanto tale parametro risulta legato direttamente alla concentrazione degli inquinanti all'interno del flusso afferente al sistema di abbattimento nel suo complesso (scrubber+biofiltro).

L'O.T.+C.T. concorda solo parzialmente con quanto indicato dall'azienda proponente, infatti come già in precedenza illustrato, si ritiene necessario che venga monitorata stabilmente, negli effluenti emessi dal biofiltro, anche la concentrazione di H₂S; per quello che concerne invece le concentrazioni di polveri e di sostanze organiche totali si condivide la proposta dell'Azienda di effettuare un monitoraggio limitato al primo anno di esercizio dell'impianto.

L'O.T.+C.T. ritiene inoltre utile provvedere al calcolo dell'efficienza di abbattimento del biofiltro, senza tuttavia assegnare percentuali minime di resa, al fine di verificarne il corretto funzionamento e l'adeguato mantenimento in esercizio da parte dell'azienda proponente".

richiede di poter interloquire il proponente. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, **illegale rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Davide Marini** afferma: "Desidero solamente rafforzare quello che ha appena letto il funzionario della Provincia, nel senso che, in effetti, a noi è capitato di avere delle efficienze di abbattimento molto basse in momenti in cui l'emissione in realtà era la più bassa e questo solo perché l'ingresso, a sua volta, era molto basso. Per cui, veramente, porre dei limiti sulla percentuale di efficienza finisce per introdurre delle distorsioni, dando l'interpretazione di un impianto che non sta abbattendo bene e tutto perché c'è molto poco odore sia in ingresso che in uscita. Ecco che allora concordo pienamente con quanto abbiamo ascoltato leggere, perché questo tipo di impostazione a me sembra corretto. Nel senso: misuriamolo, vediamo come va, ci darà delle indicazioni e via dicendo. Ma impostare un limite sulla efficienza, secondo me sarebbe un errore".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto sin qui riportato, **l'istruttore direttivo tecnico del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche dott. Giovanni Maria Foddanu**, procede nella lettura della parte del Verbale della riunione dell'O.T.+C.T. nella quale sono contenute le considerazioni e le proposte di prescrizioni attinenti le emissioni in atmosfera. Come segue:

"L'O.T.+C.T. da inoltre atto che l'"A2A Ambiente" S.p.A. intende:

- ✓ utilizzare le torce di sicurezza, così come previsto dalle BAT n. 15 e n. 16, solo in condizioni di sicurezza ovvero in situazioni operative straordinarie, garantendo il monitoraggio e la registrazione dei relativi parametri di funzionamento;*
- ✓ porre in essere i presidi di controllo per l'esercizio dello scrubber previsti dalla B.A.T. n. 34;*
- ✓ monitorare annualmente l'emissione di NO_x negli effluenti emessi dalle caldaie alimentate a metano afferenti ai camini E2 ed E3.*

L'O.T.+C.T. alla luce di quanto premesso ritiene necessario, che, in caso di positiva conclusione del procedimento, nel provvedimento conclusivo della fase di valutazione siano inserite le seguenti prescrizioni:

- 1. l'"A2A Ambiente" S.p.A. dovrà provvedere inoltre che una delle due campagne di monitoraggio annue venga realizzata nella stagione estiva, ovvero quando è più probabile il presentarsi di molestie olfattive derivanti dalle emissioni del biofiltro;*

2. l'"A2A Ambiente" S.p.A. dovrà inoltre prevedere, in concomitanza delle campagne di monitoraggio, a verificare l'efficacia di abbattimento del biofiltro per i parametri H₂S e NH₃;
3. l'"A2A Ambiente" S.p.A. dovrà effettuare un monitoraggio annuale sugli effluenti emessi in atmosfera dalle caldaie alimentate a metano afferenti ai camini E2 ed E3 verificando il rispetto del seguente parametro:

$$\frac{NO_x}{100} \text{ mg/Nm}^3$$
4. l'"A2A Ambiente" S.p.A. dovrà predisporre la registrazione delle anomalie e/o dei guasti che si verificheranno agli impianti e/o ai sistemi di abbattimento delle emissioni con descrizione dell'accaduto e indicazione dei provvedimenti messi in opera per la riparazione ed il ripristino delle funzionalità. Vengono incluse nelle anomalie anche le accensioni delle torce. Al verificarsi di dette anomalie e/o guasti, l'Azienda dovrà tempestivamente informare gli Enti (Provincia, Comune e ARPA) competenti per territorio;
5. Le modalità di effettuazione dei monitoraggi sugli effluenti emessi dal biofiltro dovranno essere preventivamente concordate con l'A.R.P.A., pertanto l'"A2A Ambiente" S.p.A. dovrà proporre al Dipartimento Territoriale di Biella, Novara, Vercelli, VCO (Piemonte Nord Est), prima dell'avvio degli impianti, una relazione di dettaglio su come intende eseguire tali campionamenti secondo le metodiche nel seguito riportate;
6. l'"A2A Ambiente" S.p.A. dovrà provvedere affinché sui camini e/o al biofiltro per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
 - a. siano installate opportune prese per effettuare i campionamenti (tronchetti di prelievo) conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti;
 - b. vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c. sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete".

Al termine della lettura di tutte le su-elencate prescrizioni, richiede di poter intervenire il proponente. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **progettista della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Pietro Agustoni** rivolgendosi al dott. G.M. Foddanu, osserva interrogativamente: "Quando si parlava di efficacia di abbattimento dell'ammoniaca (n.d.v.: cfr. la prescrizione n. 2 del sopra-riportato elenco), non sarebbe più corretto verificarla sull'assieme scrubber+biofiltro? L'ammoniaca, nel nostro intento, prevalentemente, sarà abbattuta tramite gli scrubber ad acido solforico, più che con il biofiltro. Poi il biofiltro avrà anche la sua funzione di abbattimento ma questa è svolta prevalentemente dallo scrubber".

Riscontra al proponente l'**istruttore direttivo tecnico del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche dott. Giovanni Maria Foddanu**: "Concordo con quantò da Lei rilevato. Reputo questa precisazione calzante anche in relazione all'acido solfidrico. Potremmo quindi evitare di scrivere "a monte e a valle del biofiltro", facendo invece riferimento al "complesso scrubber+biofiltro". Provo allora a ri-formulare la prescrizione n. 2 dell'elenco appena letto:

"L'"A2A Ambiente S.p.A. dovrà inoltre prevedere, in concomitanza delle campagne di monitoraggio, a verificare l'efficacia di abbattimento del sistema costituito dallo scrubber più il biofiltro per i parametri H₂S e NH₃".

In assenza di opinioni discordanti, la **Conferenza dei Servizi** prende atto della nuova veste della prescrizione come ri-formulata a seguito del confronto sopra-riportato. La predetta sarà quindi, in caso di esito positivo della compatibilità ambientale del progetto, inserita nel provvedimento autorizzativo finale in tale suddetta veste riformulata.

Dopo tale presa d'atto, richiede di poter ancora intervenire il proponente. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **legale rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Davide Marinzi** afferma: "Guardate, in base alla nostra esperienza, se uno *scrubber* funziona correttamente, l'abbattimento dell'ammoniaca è pressoché totale e l'emissione che ne deriva è quasi nulla. In quel modo l'efficienza del biofiltro diventa addirittura negativa!".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto qui sopra testé riportato, l'**istruttore direttivo tecnico del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche dott. Giovanni Maria Foddanu**, prosegue nella lettura delle proposte di prescrizioni attinenti le emissioni in atmosfera. Come segue:

7. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire, il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
8. L'"A2A Ambiente" S.p.A. dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti analitici proposti. I risultati degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio.
9. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc.), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.
10. I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore, sono individuati nelle seguenti norme:
 - Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) per il trattamento dei rifiuti;
 - Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 09.01.2017 n. 13-4554;
 - Elenco delle norme tecniche redatto dall'A.R.P.A. Piemonte e consultabile sul sito internet: http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/normetecnicheemissioniinatmosfera28_01_2019.doc e predisposto ai sensi dell'art. 271 comma 17 del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 183/2017, che prevede l'utilizzo prioritario delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali prevalenti. Qualora il laboratorio intenda utilizzare un metodo diverso da quelli indicati, dovrà dimostrarne l'equivalenza avvalendosi della

norma specifica UNI EN 14793:2017 dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento. Qualora invece non esista metodica analitica per l'inquinante da ricercare, dovrà essere dettagliatamente descritta la metodica utilizzata nel rapporto di prova redatto dal laboratorio incaricato.

11. Gli esiti dei monitoraggi effettuati dal gestore dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune e al Dipartimento dell'A.R.P.A. competenti, entro 60 giorni dalla data del rilevamento, utilizzando il format Report Autocontrolli Emissioni pubblicato sul sito internet: <http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/reportautocontrolliemissioni.docx>. Eventuali ritardi dovranno preventivamente ed oggettivamente essere giustificati.
12. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore dell'installazione I.P.P.C. in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione EPRTTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati EPRTTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione".

Essendo così terminata la parte del Verbale della riunione dell'O.T.+C.T. inerente la competenza del dott. G.M. Foddanu, la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, il quale riprende personalmente la lettura delle parti di interesse del Verbale stesso.

A seguito della lettura della parte riportata sempre al "TITOLO V – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO (la descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori specificati all'art. 5, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi ed anche negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati Membri e pertinenti al progetto) DOVUTI, TRA L'ALTRO:", § b) "Utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto – per quanto possibile – della disponibilità sostenibile di tali risorse", matrice ambientale "ACQUE (SUPERFICIALI e SOTTERRANEE)", argomento "ACQUE METEORICHE ed ACQUE REFLUE", come segue:

"Questione n. 22 - Le acque di 1^ pioggia - corrispondenti ai primi 10 mm circa - saranno prioritariamente utilizzate/riprese per eventuale recupero nell'impianto stesso, laddove utili per i processi di digestione anaerobica e di trattamento aerobico in biocelle, oppure, se in eccedenza, saranno inviate a depurazione esterna. L'O.T.+C.T., a fronte di tale scelta, richiede che il proponente in sede di integrazioni dimostri che tale attività sia pienamente compatibile, con riferimento alla potenziale contaminazione delle acque meteoriche in relazione alle attività svolte sulle superfici scolanti, in caso contrario deve essere valutata l'ipotesi di mandare sempre le acque di 1^ pioggia a depurazione esterna.

Le acque di 2^ pioggia saranno invece avviate a scarico in fognatura. A tale proposito l'O.T.+C.T. richiede al proponente, in sede d'integrazioni, di valutare preventivamente la soluzione di utilizzare

tali acque per il processo produttivo o in alternativa che sia motivata la scelta attualmente effettuata;

Le acque bianche provenienti dalle coperture verranno raccolte in una vasca di stoccaggio in grado di raccogliere circa 30 mm di pioggia. L'eccedenza sarà inviata in una batteria di trincee drenanti su una superficie di 600 m², in grado di smaltire circa 2.000 l/s, più del doppio della portata associata ad un evento di piovosità centenaria, prevalentemente utilizzate/riprese per recupero nell'impianto stesso per alimentare la rete dell'acqua industriale. Eventuali eccedenze saranno recapitate nei primi strati del suolo attraverso sistemi disperdenti. L'O.T.+C.T., anche in questo caso, richiede che, all'ipotesi progettuale di immissione in sub-irrigazione, sia preferita quella di rilascio in acque superficiali/corpo idrico superficiale (Navilotto della Mandria). Il proponente dovrà fornire le proprie contro-deduzioni al riguardo in sede di integrazioni;

Per quanto riguarda poi il riutilizzo delle acque meteoriche, l'O.T.+C.T. rileva che nella documentazione presentata non vengono indicati i quantitativi di acque di processo prodotti ed utilizzati in termini di flussi. Inoltre nelle planimetrie non viene evidenziata graficamente la direzione del flusso: tale mancanza non ha consentito all'O.T.+C.T. di verificare correttamente gli afflussi nelle varie fasi del processo. Il proponente, in sede di integrazioni, dovrà provvedere per il superamento delle criticità testé evidenziate.

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna osserva quanto segue:

I. Il proponente, pur non caratterizzando in maniera specifica le acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti, ritiene sufficiente ed adeguato il trattamento di disoleazione per l'integrazione dei liquidi di processo con tali acque quando se ne ravvisi la necessità. L'O.T. prende atto di tale scelta.

Il proponente chiarisce l'impossibilità di riutilizzare le acque di seconda pioggia per il processo produttivo e propone invece un parziale riutilizzo nei processi di digestione anaerobica e compostaggio ACT. L'O.T.+C.T. ritiene necessario che, in caso di positiva conclusione del procedimento, nel provvedimento conclusivo della fase di valutazione sia inserita la seguente prescrizione: "Il proponente deve valutare la possibilità di avviare a riutilizzo una quota parte dei ca. 8844 m³ di acque di seconda pioggia e dovrà aggiornare i documenti planimetrici e il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche in conseguenza di tale modifica gestionale".

II. Il proponente conferma l'immissione delle eccedenze delle acque di pioggia da superfici coperte in condotta di sub-irrigazione, reputando più efficace tale gestione rispetto all'utilizzo di pompe per il convogliamento di acque nel Navilotto. L'O.T.+C.T. prende atto della scelta in relazione ad un'immissione che non dovrebbe essere massiva e comunque non in un'unica soluzione, ma attraverso la laminazione della vasca. Tuttavia, in merito l'O.T.+C.T. rileva che nelle citate Linee Guida della Regione Piemonte relative alla gestione degli impianti di compostaggio, si legge che le acque di seconda pioggia, diversamente da quelle di prima pioggia che devono essere trattate, "possono essere recapitate a suolo o in corpi idrici superficiali.". L'O.T. +C.T. ritiene quindi che il recapito "a suolo" sia da intendersi sul suolo e non negli strati superficiali del sottosuolo (come è invece previsto dal RR 1/R 2006 e ss.mm.ii. che, all'art. 8, c. 1, lettera c).

L'O.T.+C.T. segnala inoltre che viene evidenziata unicamente nella tav. 13a l'immissione direttamente in tubazione disperdente delle acque meteoriche provenienti dalla copertura della guardiania.

III. L'O.T.+C.T. dà atto che il proponente con le integrazioni presentate ha superato le criticità".

la parola è data dal dott. G. Stevanin al rappresentante dell'A.R.P.A., che nel frattempo ha richiesto di poter operare una puntualizzazione.

Avuta la parola, il **rappresentante delegato del Dipartimento A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella ing. Pancrazio Bertaccini** rivolgendosi direttamente al proponente, afferma: "In altri termini chiediamo - quando naturalmente ciò sia attuabile - di utilizzare quanto più possibile le acque di pioggia anziché le acque tecnologiche. Inoltre è necessario di evitare di mandare acque in subirrigazione quando sia possibile mandarle al suolo visto che c'è un'indicazione apposita per gli impianti di compostaggio".

Controbatte al rappresentante dell'A.R.P.A. il **legale rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Davide Marinzi**: "Le acque in questione sono acque meteoriche provenienti dai tetti, quindi soltanto piovane, con rischio di contaminazione nullo. Cioè non si tratta di acque di 2^a pioggia. Il sistema di dispersione negli strati superficiali del suolo è stato adottato anche in altri impianti presenti nell'area, autorizzati dalla Provincia di Biella. La sub-irrigazione in progetto è di tipo superficiale, in quanto raggiungerebbe la profondità di circa 1 m e sarebbe finalizzata ad evitare ristagni durante gli eventi piovosi. Va detto che la zona dove, se lo autorizzerete, verrà realizzato l'impianto è caratterizzata da fortissima permeabilità e quindi, anche dopo precipitazioni intense, il terreno asciugherebbe rapidamente. Tale sub-irrigazione non è quindi da intendersi come qualcosa di molto diverso dalla dispersione superficiale e, non trattandosi di acque di 2^a pioggia, l'indicazione delle "Linee Guida Regionali" non sarebbe da considerare in termini stretti. Per l'azienda realizzare una tubazione disperdente negli strati superficiali del suolo oppure una trincea o un letto disperdente in superficie non comporta sostanziali differenze. L'intenzione sarebbe quella di seguire le esperienze già acquisite con la dispersione negli strati superficiali del suolo. Quindi manifesto la disponibilità dell'azienda a realizzare una dispersione al suolo qualora richiesta e, al contempo, sottolineo la lievissima differenza tra i due sistemi di smaltimento delle acque".

Chiosa quindi il **rappresentante delegato del Dipartimento A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella ing. Pancrazio Bertaccini** rivolgendosi al proponente: "Ora è chiaro. Poi il perché la norma faccia quella distinzione, probabilmente neanche solo per le acque meteoriche, sarebbe da indagare...*(lascia in sospeso la frase)*. C'è effettivamente da considerare che non c'è nessuna possibilità che quelle acque vengano contaminate...*(lascia in sospeso la frase)*".

Interviene, a questo punto, altresì la **progettista della "A2A Ambiente" S.p.A. dott.ssa Maria Teresa Giuseppetti** ed aggiunge: "Ma poi si tratterebbe dell'eccedenza delle acque bianche, perché le acque bianche vengono raccolte in una vasca per poter essere riutilizzate nella rete delle acque industriali e soltanto la parte eccedente verrebbe dispersa a terra e solo durante precipitazioni particolarmente intense".

Interviene così, *ad adiuvandum*, il **progettista di "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Pietro Agustoni** ed afferma: "L'azienda ha preferito dare la priorità al recupero delle acque dei tetti in quanto più pulite rispetto alle acque di 2^a pioggia. Per cui esse possono essere utilizzate per scopi diversi, non solo il lavaggio dei piazzali o per usi antincendio ma anche per qualche applicazione di processo come negli *scrubber*, dove le impurità delle acque di 2^a pioggia potrebbero causare ostruzioni agli ugelli o qualche problema ai macchinari. Se poi ci dovesse essere una prescrizione diversa non ci sarebbe problema a trovare utilizzi per le acque di 2^a pioggia, magari per la bagnatura dei cumuli di maturazione e sul biofiltro".

Interviene nuovamente il **rappresentante delegato del Dipartimento A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella ing. Pancrazio Bertaccini** e, rivolgendosi al proponente, afferma: "Va bene, allora per quella indicazione. Poi magari con la Provincia ci confronteremo in seguito e potremo rivederla,

anche per il discorso della sub-irrigazione. Per le acque di 2^a pioggia Vi direi di provare a vedere se si riesce a fare, insomma...(lascia in sospensione la frase)".

Riscontra allora al rappresentante dell'A.R.P.A. il **legale rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Davide Marinzi**: "Mah, qualche utilizzo, sì... (lascia in sospensione la frase). Diciamo che dipenderà certamente molto dal periodo dell'anno, perché ci saranno periodi dell'anno in cui saremo contentissimi di utilizzare l'acqua di 2^a pioggia, ad esempio per irrigare i cumuli. Ci saranno periodi dell'anno magari molto piovosi, nei quali avremo conseguentemente degli esuberanti e di acqua ne avremo. E' anche una questione di stagionalità, direi".

Chiosa allora il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: "Credo si possa affermare che le criticità legate a questa "QUESTIONE" siano dunque superate".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto qui sopra riportato, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue la lettura delle parti di interesse ancora della matrice ambientale "ACQUE (SUPERFICIALI e SOTTERRANEE)", argomento "ACQUE METEORICHE ed ACQUE REFLUE", come segue:

"L'O.T.+C.T. osserva ancora rispetto agli elaborati forniti che la tavola 13c "Planimetria reti di servizio" riporta la rete di distribuzione delle acque industriali che transita all'interno di diverse aree a verde che delimitano l'impianto e presenta in corrispondenza di diversi punti un'"uscita fuori terra punto di utilizzo acqua industriale" che sembrerebbe lasciare intendere un utilizzo di queste acque (pioggia da coperture con integrazione approvvigionamento acque potabili e da pozzo) per l'irrigazione delle zone. Se tale ipotesi di utilizzo dovesse essere confermata, l'O.T.+C.T. invita a considerare la possibilità di non utilizzare a tale scopo le acque della rete industriale che sono acque pulite, come descritto al punto II della questione, bensì le acque di seconda pioggia accumulate nel laghetto e per le quali il proponente prevedeva unicamente il riutilizzo nei processi di digestione anaerobica e compostaggio ACT - Active Composting Time. In relazione alle tavole planimetriche, l'O.T.+C.T. ritiene anche necessario che la tavola 13c sia completata con la rappresentazione della Rete di rilancio scarichi condensa biogas e del pozzetto con pompa di rilancio e valvola di sezionamento, dei quali sono presenti unicamente le voci in legenda a cui non risulta però associata alcuna linea colorata. Nella revisione dovrà essere chiarito se trattasi della rete di raccolta dei liquidi di processo rappresentata nella tavola 13b.

L'O.T.+C.T. propone quindi che, in caso di positiva conclusione del procedimento, nel provvedimento conclusivo della fase di valutazione sia inserita la seguente prescrizione: "Entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo, il proponente dovrà trasmettere alla Provincia di Biella e all'ARPA la documentazione riguardante la gestione delle acque meteoriche e delle acque reflue, comprensiva di planimetrie con la rappresentazione completa delle reti, aggiornata sulla base delle prescrizioni assegnate".

Dopo la lettura della surriportata parte del Verbale della riunione dell'O.T.+C.T. chiede di poter intervenire il proponente. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **progettista della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Pietro Agustoni** afferma: "Ritengo opportuno operare 2 precisazioni: 1) La prima è che probabilmente la rete di raccolta delle condense della rete del biogas è effettivamente nella Tavola "13B"; quello che si vede nella Tavola "13C" potrebbe essere la predisposizione di una rete di acqua industriale per la pulizia di questi pozzetti. Rimane fermo poi che verificheremo e correggeremo eventuali errori o imprecisioni. 2) La seconda osservazione è che l'utilizzo della 2^a pioggia per l'irrigazione delle aree

verdi per noi è fattibile anche se ci sorprende un po', perché inizialmente noi avevamo effettivamente previsto di mandare in sub-irrigazione le seconde piogge ma questo non ci fu approvato come utilizzo...*(lascia in sospensione la frase)*. Comunque non sarà un problema farlo, se Voi lo ritenete da fare. Inoltre anche le acque industriali prevalentemente saranno alimentate dalla raccolta delle acque dei tetti e solo in seconda battuta dall'acqua del pozzo, dall'acqua potabile. Tuttavia siamo disponibili a studiare una soluzione che effettivamente massimizzi il recupero di acqua piovana".

Interviene il **rappresentante delegato del Dipartimento A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella ing. Pancrazio Bertaccini** e, rivolgendosi al proponente, afferma: "L'idea effettivamente è proprio quella di massimizzare l'uso delle acque piovane, individuando dove ciò sia possibile".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto qui sopra riportato, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue la lettura delle parti del Verbale della riunione dell'O.T.+C.T., rilevanti per l'istruttoria odierna.

A seguito della lettura della parte riportata sempre al "TITOLO V – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO *(la descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori specificati all'art. 5, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi ed anche negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati Membri e pertinenti al progetto)* DOVUTI, TRA L'ALTRO:", § b) "Utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto – per quanto possibile – della disponibilità sostenibile di tali risorse", matrice ambientale "RUMORE", come segue:

"L'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE Sede di Biella, componente permanente dell'O.T.+C.T., relaziona che: "La revisione documentale proposta risulta nel complesso adeguata ed esaustiva, anche se le informazioni sono un po' frammentate in diversi documenti e sarebbe stato preferibile inserire integralmente le controdeduzioni all'interno del documento previsionale. Inoltre sarebbe stato utile impiegare per le analisi anche i dati relativi alle ultime rilevazioni fonometriche condotte.

I risultati dei calcoli previsionali oltre che i livelli di rumore residuo rilevati nel corso dell'ultima campagna di monitoraggio sembrerebbero evidenziare la compatibilità di quanto in progetto sia con i limiti di zona sia con i limiti differenziali, ove applicabili".

Ciò considerato l'A.R.P.A. propone la seguente prescrizione: "Considerando le inevitabili incertezze da cui è affetto il calcolo previsionale, sia legate alla fase di modellizzazione acustica, sia legate ai dati progettuali (caratteristiche costruttive degli edifici, dati acustici delle sorgenti) sarà necessaria, nel caso il progetto sia autorizzato, l'esecuzione di una campagna di monitoraggio post-operam che attesti la validità dei calcoli previsionali e l'effettivo rispetto dei limiti di legge (in assenza di un programma di verifica da parte dell'"A2A Ambiente" S.p.A. L'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE Sede di Biella propone un termine di 90 giorni dalla messa a regime dell'impianto per l'esecuzione dei rilievi)".

richiede di poter intervenire il proponente. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **legale rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Davide Maranzi** afferma: "Volevo solamente dire che l'abbiamo già fatto in altre occasioni simili. Nessun problema".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto qui sopra riportato, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue la lettura delle parti del Verbale della riunione dell'O.T.+C.T., rilevanti per l'istruttoria odierna.

Legge la parte riportata sempre al "TITOLO V – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO (la descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori specificati all'art. 5, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi ed anche negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati Membri e pertinenti al progetto) DOVUTI, TRA L'ALTRO:", § b) "Utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto – per quanto possibile – della disponibilità sostenibile di tali risorse", matrice ambientale "VEGETAZIONE", come segue:

"L'O.T.+C.T. dà atto che la "A2A Ambiente" S.p.A. ha fornito un piano di mitigazione adeguato che valuta l'inserimento di varietà vegetali di diverso tipo, con l'obiettivo di ottenere "una importante funzione percettiva con la quale fornire la sensazione di un'attenzione progettuale rivolta anche ai temi della qualità complessiva dell'area" (Piano di Mitigazione Ambientale e Tav. "3c"). L'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE Sede di Biella, componente permanente dell'O.T.+C.T., richiede che in caso di positiva conclusione del procedimento, nel provvedimento conclusivo della fase di valutazione sia inserita la seguente prescrizione: "Il proponente dovrà presentare alla Provincia e all'A.R.P.A., prima dell'avvio lavori, un piano di monitoraggio delle opere a verde, di durata triennale con possibilità di proroga, per assicurare l'attecchimento degli esemplari messi a dimora ed il corretto contrasto alla propagazione delle specie alloctone invasive"".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto qui sopra riportato, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue la lettura delle parti del Verbale della riunione dell'O.T.+C.T., rilevanti per l'istruttoria odierna.

A seguito della lettura della parte riportata sempre al "TITOLO V – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO (la descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori specificati all'art. 5, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi ed anche negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati Membri e pertinenti al progetto) DOVUTI, TRA L'ALTRO:", § b) "Utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto – per quanto possibile – della disponibilità sostenibile di tali risorse", matrice ambientale "PRODUZIONE DI RIFIUTI", come segue:

"Questione n. 28 - L'O.T.+C.T. prende atto che il proponente ha stimato in circa 4.000 t/a i rifiuti (EER 191212 / 190501) derivanti dalla pulizia delle frazioni organiche in ingresso e dalla deplastificazione finale dei sovali di ricircolo e circa 20 t/a di rifiuti ferrosi (EER 191202) derivanti da deferrizzazione, che saranno inviati ad impianti autorizzati. Il proponente non ha tuttavia indicato la quantità del rifiuto EER 161002, costituito da acque di prima pioggia/reflui non recuperati nel processo. Il proponente indica inoltre che la fase di manutenzione dell'impianto produrrà principalmente Oli esausti EER 130110 (da circuiti idraulici non clorurati), stimati in circa 200 litri/anno ritirati direttamente dai manutentori.*

Il proponente in sede di integrazioni dovrà provvedere a fornire le indicazioni quantitative mancanti qui sopra illustrate.

Nella riunione odierna l'O.T.+C.T. dà atto che il proponente stima in 13.266 m³ il volume annuo di precipitazioni ricadenti sul sito sulla base dei dati pluviometrici della stazione di Vercelli. Di questo volume complessivo 1/3, cioè 4.422 m³, corrispondono alle acque di prima pioggia e quindi alla quantità che sarà completamente inviata a smaltimento mediante autobotte (punto 6 tavola 13b). Nella Relazione Integrativa (Pag. 24) il proponente dichiara che "Le acque di prima pioggia, corrispondenti ai primi 10 mm circa, saranno prioritariamente utilizzate/riprese per eventuale recupero nell'impianto stesso"; tuttavia nella Tav. 13d è indicato che saranno riutilizzate solo "in caso di carenza di liquidi", ritenendo quindi prioritario lo smaltimento esterno. L'O.T.+C.T. richiede che in Conferenza di Servizi il proponente chiarisca questo aspetto, precisando quali sono le condizioni di compatibilità delle acque di prima pioggia con il processo nelle biocelle e indicando una stima della probabilità che la condizione di riutilizzo sia necessaria".

richiede di poter intervenire il proponente. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il legale rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Davide Marinzi afferma: "Questo è un po' quello a cui accennavo in coda all'osservazione precedente...*(lascia in sospensione la frase)*. Non è che con questo noi abbiamo voluto dire che sarà per noi prioritario lo smaltimento; al contrario è anche nostro interesse riutilizzare i liquidi all'interno del processo. Il problema è che ci sono periodi nell'anno in cui la produzione di liquidi, dovuta anche alle condizioni meteorologiche è assolutamente preponderante, superiore alle necessità; per cui noi sappiamo che ci saranno condizioni di umidità corrette e sufficienti e che di conseguenza l'acqua in esubero dovrà essere necessariamente smaltita".

Interviene, *ad adiuvandum*, il progettista della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Pietro Agustoni ed afferma: "Noi chiaramente intendiamo utilizzare nelle prime fasi di processo - intendo quelle di digestione anaerobica e compostaggio in biocella - i liquidi stessi percolati dai rifiuti in ingresso. e lo vogliamo fare perché questi contengono tutte le componenti utili ai processi biologici. Quindi l'utilizzo delle acque di 1^ pioggia è in aggiunta a questi se questi non fossero sufficienti a lavorare in biocella e mantenere il tenore di umidità ottimale al processo di compostaggio. Ne consegue che potremo utilizzarli solo se e quando ci saranno le condizioni per farlo e non dipenderà dalle condizioni delle acque delle prime piogge che, con processi di disoleazione, cercheremo di rendere idonee ma dipenderà dalle condizioni del processo che, a loro volta, dipendono dalla merceologia, dalle caratteristiche dei rifiuti in ingresso. In altri termini, più questi saranno umidi meno avremo la necessità di compensare le carenze idriche del processo con acque di 1^ pioggia. Avevamo previsto prudenzialmente la possibilità di mandare a smaltimento esterno tutte le acque di 1^ pioggia. Resta ovvio che a noi interessa il più possibile riutilizzarle, dove questo sia possibile, insomma...*(lascia in sospensione la frase)*".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto qui sopra riportato, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue la lettura delle parti del Verbale della riunione dell'O.T.+C.T., rilevanti per l'istruttoria odierna.

Legge la parte riportata sempre al "TITOLO V - DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO *(la descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori specificati all'art. 5, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi ed anche*

negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati Membri e pertinenti al progetto) DOVUTI, TRA L'ALTRO:", § c) "Rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – in caso d'incidenti e calamità)", per gli aspetti legati alla "SALUTE PUBBLICA", legge come segue:

"L'A.S.L. BI S.I.S.P., componente fisso del C.T. provinciale richiede che, in caso di positiva conclusione del procedimento, nel provvedimento conclusivo della fase di valutazione sia inserita la seguente prescrizione: "In presenza ambienti confinati sospetti di inquinamento devono essere documentate e attuate le procedure di sicurezza e prevenzione previste, sia per i lavoratori della "A2A Ambiente" S.p.A., sia per eventuali interventi eseguiti da aziende appaltatrici".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto della prescrizione A.S.L. BI testé illustrata, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue la lettura delle parti del Verbale della riunione dell'O.T.+C.T., rilevanti per l'istruttoria odierna.

Sempre con riferimento al § c) "Rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – in caso d'incidenti e calamità)", per gli aspetti legati alla "SALUTE PUBBLICA", legge altresì quanto segue:

"In riferimento a indicazioni di letteratura e specificatamente alle Linee Guida "Il compostaggio" della Regione Piemonte, l'A.S.L. BI S.I.S.P. evidenzia la criticità rispetto al rischio da agenti microbiologici con concentrazioni di microrganismi nell'aria in un sito di compostaggio che possono restare elevate fino a 250 m di distanza. A tale riguardo l'A.S.L. BI S.I.S.P., componente fisso del C.T. provinciale, richiede che, in caso di positiva conclusione del procedimento, nel provvedimento conclusivo della fase di valutazione sia inserita la seguente prescrizione: "Dovrà essere valutato il rischio professionale con il medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/08".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto della prescrizione A.S.L. BI testé illustrata, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue la lettura delle parti del Verbale della riunione dell'O.T.+C.T., rilevanti per l'istruttoria odierna.

Legge la parte riportata sempre al "TITOLO V – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO (la descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori specificati all'art. 5, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi ed anche negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati Membri e pertinenti al progetto) DOVUTI, TRA L'ALTRO:", § c) "Rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – in caso d'incidenti e calamità)", per gli aspetti legati alla "SALUTE PUBBLICA", come segue:

"Questione n. 32 - Il Comune di Cavaglia, nel proprio documento recante n. di protocollo 7054/2019 letto nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 19.09.2019 e poi acquisito agli atti del procedimento (prot. ricez. Prov. n. 18219 del 19.09.2019), evidenzia la criticità di finanziare spese per compensazioni ambientali, relative a costi diretti e gestionali per monitoraggi, verifiche e controlli, effettuati anche in forma autonoma per spese di personale e sostenibilità delle

infrastrutture. A tale fine richiede di sapere dal proponente se abbia valutato l'ipotesi di un'adeguata polizza fidejussoria a garanzia anche di eventuali problematiche ambientali

L'O.T.+C.T. nella riunione odierna osserva che l'"A2A Ambiente" S.p.A., nelle integrazioni trasmesse, ha ribadito la propria intenzione di fornire tutte le garanzie finanziarie previste sia dal D. Lgs. 387/03 che dal D. Lgs. 152/06".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto da ultimo qui sopra riportato, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** fa presente a tutti i soggetti collegati alla seduta che la lettura delle parti del Verbale della riunione dell'O.T.+C.T. provinciali del 28.05.2020 e successive di aggiornamento lavori, per le parti di interesse ai fini dell'istruttoria odierna, è terminata.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto testé affermato, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** invita allora i soggetti istituzionali che non hanno ancora parlato nella seduta, se lo ritengono opportuno, ad effettuare interventi e manifestare le loro osservazioni.

Richiede allora di interloquire il rappresentante del "CO.S.R.A.B. - A.T.O." Biella. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola il **Responsabile dei Servizi Tecnici del "CO.S.R.A.B. A.T.O" Biella, geom. Natalino Zanin** afferma: "Noi abbiamo potuto seguire questi verbali e abbiamo potuto osservare anche la disponibilità della "A2A Ambiente" S.p.A., società proponente, ad adeguarsi alle disposizioni impartite dall'A.R.P.A., dalla Provincia stessa, dall'A.S.L. ed anche a maggiori garanzie del Comune per le fidejussioni. Ora va detto che, per quanto riguarda il "CO.S.R.A.B.-A.T.O." Biella, disporre di un impianto di questo tipo rappresenta un aspetto senz'altro positivo per l'Ambito Territoriale Ottimale Biellese. Diciamo che un impianto come questo era già stato previsto nella gara pubblica espletata per la realizzazione del "Polo Tecnologico" di Cavaglià nel 1998 e quindi il fatto di avere la possibilità ora, quando sarà ultimato e collaudato, di portare il rifiuto organico a Cavaglià, anziché portarlo a Bergamo o in altri impianti localizzati anche fuori dai confini regionali, appunto, ci fa, come Consorzio, essere favorevoli. Favorevoli naturalmente con tutte le garanzie proposte nel progetto e con tutte le condizioni e prescrizioni che sono state discusse stamattina. Dal momento quindi che il bacino richiede un impianto di questo genere, il parere del "CO.S.R.A.B.-A.T.O." Biella è favorevole. Grazie".

Riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ed afferma, rivolgendosi al rappresentante del "CO.S.R.A.B.-A.T.O.": "Sì, formalmente non eravamo ancora alla fase dell'espressione dei pareri; era solo per conoscere se avete avuto cose da chiedere o prescrizioni da assegnare...*(lascia in sospensione la frase)*. Ad ogni buon conto abbiamo sentito un'anticipazione, diciamo, del "CO.S.R.A.B.-A.T.O." della fase dell'espressione dei pareri che seguirà. Voglio far presente questa volta a tutti che le prescrizioni lette, condivise e approvate nel corso della seduta odierna, nel caso in cui, tra poco, si giunga ad accertare la compatibilità ambientale del progetto qui istruito e si possano rilasciare tutte le autorizzazioni e gli atti di natura equipollente, saranno poi dalla Provincia trasposte, nella loro ultima versione di stamani, in un elenco che farà parte del provvedimento conclusivo. Stessa sorte avranno le condizioni ambientali di cui all'art. 28 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.: si tratta di quelle prescrizioni, tra quelle che abbiamo presentato e discusso nella seduta odierna, che assumono il carattere di "Condizioni Ambientali", senza cioè il rispetto delle quali la compatibilità ambientale del progetto verrebbe meno. Per queste ultime specifiche, nel provvedimento conclusivo sarà

individuata l'Autorità ambientale destinata a monitorarne l'adempimento, secondo un dettagliato procedimento successivo all'adozione del provvedimento finale, individuato dall'art. 28 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e che è stato denominato dalla norma stessa "Verifica di Ottemperanza".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto testé affermato, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** invita gli soggetti istituzionali che non hanno ancora parlato nella seduta ad effettuare eventuali interventi e manifestare le loro eventuali osservazioni.

Richiede allora di interloquire il Sindaco del Comune di Cavaglià. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **Sindaco del Comune di Cavaglià, geom. Mosè Brizi** afferma: "Sì, noi, abbiamo già letto il nostro parere scritto contenente delle prescrizioni, parere che naturalmente confermiamo ma vorrei poter aggiungere qualcosa alla luce di quanto emerso nel dibattito della seduta odierna. Quindi, il Comune conferma quello che abbiamo letto in precedenza ed esprime sin d'ora parere favorevole, ovviamente vincolato alle prescrizioni lette prima, anche sulla base di quanto è stato detto dopo, che mi sembra *che comunque non siano stati tralasciati gli altri punti*".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto testé affermato dal Sindaco di Cavaglià, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** invita di seguito il rappresentante del Comando Provinciale di Biella dei Vigili del Fuoco - che nel frattempo ha potuto ricollegarsi alla seduta senza i problemi in audio riscontrati in avvio di lavori - ad esprimere eventuali osservazioni.

Avuta la parola, il **Vice-comandante del Comando Provinciale di Biella dei VV.FF., ing. Fabrizio Maniscalco** afferma: "Sì, ci sono stati precedentemente, come Vi sarete accorti, problemi col mio collegamento audio-video alla seduta ma il Presidente della Conferenza dei Servizi mi ha informato telefonicamente che avrebbe letto la nota che il Comando ha fatto pervenire alla Provincia, che è esaustiva. Ad ogni modo, rispetto a quello che quindi immagino abbiate udito dalla lettura della nostra nota, che è una nota di approvazione del progetto con alcune condizioni, aggiungo solo un ultimo particolare, che traggo da una delle ultime Circolari. E' una Circolare del 2019, che attiene alla pianificazione di emergenza per impianti di trattamento rifiuti (*n.d.v.: non specifica l'Ente autore della Circolare stessa. Da approfondimenti condotti successivamente è stato possibile appurare che l'ing. F. Maniscalco fa riferimento alla Circolare congiunta del Ministero dell'Interno [Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e per la Sicurezza Tecnica] insieme con il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare [Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento], n. 3058 del 13.02.2019. Copia della Circolare stessa è allegata al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale*). Io volevo aggiungere, rispetto alle prescrizioni già assegnate, la richiesta alla "A2A Ambiente" S.p.A. di una descrizione dei possibili effetti sulla salute umana e sull'ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio o un'esplosione. Desidero richiedere all'azienda proponente l'effettuazione di una simulazione degli effetti di un incendio o di un'esplosione - secondo comunque scenari ragionevolmente prevedibili - che si possano creare a seguito di un incidente di tipo energetico: quindi incendio o esplosione e dei conseguenti effetti che si potrebbero determinare nei dintorni del sito. Questo aiuterebbe ad avere uno scenario di riferimento per lo sviluppo di un piano di emergenza non solo interno ma anche esterno, qualora si verificasse uno scenario emergenziale di questo genere".

Eccepisce al rappresentante del Comando Provinciale dei VV.FF. la progettista della "A2A Ambiente" S.p.A. **dott.ssa Maria Teresa Giuseppetti** : "Vorrei tuttavia sottolineare come la nostra attività non sia riconducibile alla normativa "Seveso"...(lascia in sospensione la frase)".

Ribatte al proponente il **Vice-comandante del Comando Provinciale di Biella dei VV.FF., ing. Fabrizio Maniscalco**: "Penso di poter affermare che la nostra richiesta non dipenda dalla circostanza che ha appena precisato, dal momento che lo studio dei possibili scenari è stato indicato in questa Circolare del *Ministero dell'Ambiente del 13.02.2019 (n.d.v.: per l'identificazione precisa del documento vedi sopra)* ed è applicabile a TUTTI i siti ed impianti che si occupano di trattamento rifiuti, a prescindere, come dicevo, dal fatto che rientrino nelle casistiche di applicazione della normativa "Seveso" oppure no. E' un cosa che ha riguardato diversi impianti di trattamento rifiuti. La Prefettura di Biella, negli ultimi anni, ha richiesto a diversi impianti del territorio, tutta una serie di dati per verificare se alcuni impianti potessero, in caso di incendio, determinare effetti al di fuori della propria recinzione. Quindi è una cosa che chiaramente serve per valutare l'impatto per un eventuale scenario esterno. Va detto che, per un impianto nuovo come il Vostro, richiediamo di analizzare quali possano essere gli impatti esterni alla recinzione a seguito di un incendio o di un'esplosione. Questo, ribadisco, vale a prescindere dalla considerazione che l'impianto rientri nelle casistiche di applicazione della normativa "Seveso" oppure no. E' proprio la Circolare che lo precisa, all'inizio. Queste direttive possono sembrare magari fornite per uno stabilimento rientrante nelle casistiche di applicazione della normativa "Seveso" però, come tutti sapete, negli ultimi anni sono successi parecchi incendi in vari impianti di trattamento rifiuti, per cui è da un paio d'anni che, a livello nazionale, c'è una maggior attenzione su questi impianti ed una di queste prescrizioni indicate nella Circolare è di chiedere al gestore, al rappresentante legale, di far effettuare uno studio sugli effetti di un eventuale incendio o esplosione anche al di fuori della recinzione. Ovviamente questi effetti potrebbero anche essere nulli o potrebbero essere di poco conto. L'unica cosa che si chiede è che vengano studiati questi effetti, proprio per capire se è il caso di fare una pianificazione esterna ben articolata oppure se non necessita alcuna pianificazione esterna in caso di incendio o esplosione".

Interviene anche il **legale rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Davide Marinzi** ed afferma: "Voglio confermare quello che ha appena spiegato l'ing. Maniscalco. L'anno scorso è uscita questa Circolare e la Prefettura di Biella ha puntualmente richiesto a tutta una serie di soggetti e anche a noi, di inviare il nostro "Piano di Emergenza". Se non ricordo male - ed invito l'ing. Maniscalco ad eventualmente correggermi - l'obiettivo della Prefettura era, una volta ricevuti tutti questi *Piani* dalle singole aziende con le relative simulazioni, di fare una sorta di unico "Piano Provinciale di Emergenza", chiamiamolo così, che tenesse conto delle singole interazioni tra le aziende che hanno partecipato a questo tipo di trasmissione di informazioni. Confermo che anche per il nuovo impianto di trattamento della FORSU, noi come abbiamo fatto per gli impianti esistenti, produrremo il "Piano di Emergenza", che conterrà anche la valutazione degli effetti sull'esterno e che trasmetteremo, insieme a tutti gli altri "Piani" alla Prefettura e agli Enti preposti per questi tipo di valutazioni".

Chiosa il **Vice-comandante del Comando Provinciale di Biella dei VV.FF., ing. Fabrizio Maniscalco**: "Va bene, prendiamo atto".

Interviene allora il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ed afferma: "Questa indicazione tratta dalla Circolare va sintetizzato in una prescrizione per l'"A2A Ambiente" S.p.A., tuttavia con un preciso termine temporale di riferimento. Può confermare, ingegner Maniscalco?"

Chiamato in causa interviene il **Vice-comandante del Comando Provinciale di Biella dei VV.FF., ing. Fabrizio Maniscalco** ed afferma, rivolgendosi al Presidente della Conferenza dei Servizi: "La "A2A Ambiente" S.p.A., dalla documentazione progettuale prodotta, ha già predisposto un efficace "Piano di Emergenza", con attenzione nei sistemi di spegnimento, automatici, manuali e di sicurezza adottati. Da questo elaborato l'azienda non ritiene, a suo parere, che dagli scenari da essa ipotizzati potrebbero emergere particolari situazioni emergenziali per chi lavora o abita nelle vicinanze dello stabilimento in progetto. Tuttavia lo studio è richiesto e potrebbe essere realizzato in circa trenta o sessanta giorni".

Interviene, a questo punto, il **legale rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Davide Marinzi** ed afferma, rivolgendosi al rappresentante del Comando Provinciale dei VV.FF.: "Io, tuttavia, troverei più efficace farlo quando l'impianto sarà nella sua fase di avviamento. Nel senso che tutto questo sarà legato alla realizzazione, alle caratteristiche tecniche delle singole componenti. Poi se volete che lo facciamo subito entro trenta giorni da oggi, noi anche...*(non prosegue il pensiero)*. Però, ripeto, io lo troverei più efficace se venisse legato...*(non prosegue il pensiero)*. Un po' sulla scorta di quanto si diceva stamattina circa le analisi sul rumore: "nell'arco di novanta giorni dalla messa a regime dell'impianto, viste le componenti installate e via dicendo". Una cosa simile, io penserei. Insomma lo collegherei alla messa in esercizio, più che alla fase di realizzazione dell'impianto. In fondo io credo che si tratti di un Piano puramente gestionale, non è così?".

Obietta al proponente il **Vice-comandante del Comando Provinciale di Biella dei VV.FF., ing. Fabrizio Maniscalco**: "Non sono d'accordo nel concepirlo come esclusivamente un Piano legato all'aspetto gestionale. Se dagli scenari ipotizzati emergesse un impatto serio, Lei capisce che sarebbe meglio saperlo prima, per poter eventualmente decidere quali ulteriori misure adottare. Dalla mia esperienza, non credo potranno emergere per questa casistica particolari impatti per l'esterno tuttavia uno studio realizzato con un certo anticipo rispetto alla realizzazione degli impianti permette di non trovarsi di fronte a spiacevoli sorprese a lavori ultimati...*(lascia in sospensione la frase)*. Inoltre il "Piano" potrebbe essere predisposto anche tra sessanta giorni, considerato che i tempi di realizzazione del nuovo impianto non saranno immediati".

Interviene ancora il **legale rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Davide Marinzi** e, rivolgendosi al rappresentante del Comando Provinciale dei VV.FF., afferma: "Le confermo che se ora approverete il progetto, i tempi della sua realizzazione verosimilmente si attesteranno sui due anni".

Riprende la parola il **Vice-comandante del Comando Provinciale di Biella dei VV.FF., ing. Fabrizio Maniscalco** ed afferma: "Al di là dei tempi ribadisco che la presentazione ANTICIPATA del Piano rappresenta una garanzia di maggior tranquillità per il futuro".

Interviene allora nuovamente il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e propone un termine di 60 giorni per la presentazione dello studio richiesto.

Controbatte allora il **legale rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Davide Marinzi**: "Ecco, però, se per la Conferenza dei Servizi, non risultasse un problema, considerato che i sessanta giorni inevitabilmente includono il mese di Agosto prossimo, sono a chiederne 90. Proprio per poter disporre anche del mese di Settembre 2020".

Riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e domanda al Vice-comandante del Comando Provinciale di Biella dei VV.FF., se il termine di novanta giorni testé proposto dal proponente possa essere accordato.

Chiamato in causa riscontra al Presidente della Conferenza dei Servizi il **Vice-comandante del Comando Provinciale di Biella dei VV.FF., ing. Fabrizio Maniscalco**: "Direi che, con la motivazione addotta dal proponente, si possa assegnare il termine di novanta giorni. La Circolare cui facevo riferimento è la numero 3058 del 13.02.2019 (n.d.v.: per gli estremi dettagliati di tale documenti vedi più sopra). Confermo infine il nostro parere favorevole con prescrizioni".

Interviene allora nuovamente il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ed afferma: "Per giungere ad un punto finale, concreto, di questo discorso, possiamo riassumere la seguente prescrizione: "A2A Ambiente" S.p.A., dovrà presentare nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo, uno Studio sui possibili effetti / impatti derivanti da un possibile evento incidentale occorso nello stabilimento con riferimento alle conseguenze nelle aree esterne al sito in progetto, secondo i dettami della Circolare del Ministero dell'Ambiente e dell'Interno n. 3058 del 13.02.2019."

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto del dibattito e della formulazione di un'ulteriore prescrizione, a seguito dell'intervento conclusivo del rappresentante del Comando Provinciale dei VV.FF., nonché del parere favorevole con prescrizioni espresso da quest'ultimo, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** afferma: "Dal momento che ormai tutti i soggetti collegati alla seduta che ne hanno titolo hanno espresso il proprio parere conclusivo, comunico che anche la Provincia di Biella esprime parere favorevole con le prescrizioni che abbiamo letto, condiviso e approvato. Ovviamente stiamo parlando di pareri relativi alla compatibilità ambientale dell'opera, come ho detto in premessa e al rilascio delle autorizzazione necessarie a realizzare ed esercire l'impianto che stiamo valutando".

La Conferenza dei Servizi prende quindi atto anche dell'espressione favorevole con prescrizioni da parte della Provincia di Biella e, di conseguenza, si delinea la seguente configurazione delle espressioni dei pareri da parte degli aventi titolo e contestuale rilascio dei titoli autorizzativi od equipollenti:

SOGGETTI ISTITUZIONALI CONVOCATI	PRESENTE/ ASSENTE	TENORE PARERE CIRCA LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE E RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA
Provincia di Biella	Presente	Parere favorevole con prescrizioni, con conseguente rilascio A.I.A. per installazioni I.P.P.C. + autorizzazione Unica ai sensi art. 12 D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. ed art. 8-bis del D.Lgs. 28/2011 e ss.mm.ii., per la realizzazione dell'impianto di produzione e cessione di biometano in quantità superiore a 500 Sm ³ /h + approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii. + Approvazione del "Piano Preliminare di Utilizzo <i>in situ</i> delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017 e dall'art. 185 Comma 1, lett. c) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

A.R.P.A. Dip.to Biella	Presente	Ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., non esprime formalmente parere ma fornisce alla Provincia (quale autorità competente alla V.I.A., per il caso in specie) il proprio contributo tecnico. Il contributo tecnico del Dipartimento, favorevole con prescrizioni, confluì nel parere dell'Organo Tecnico Provinciale + Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella, dei quali il Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Sede di Biella è componente permanente.
A.S.L. BI Dip.to Prev,ne SISP Biella	Assente	L'A.S.L. BI – componente del Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella – ha concorso alla formulazione del parere Tecnico Provinciale + Comitato Tecnico contenuto nel Verbale nella riunione del 28.05.2020.
Comune di Cavaglia	Presente	Parere favorevole con prescrizioni. Ha conseguentemente rilasciato il permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. congiuntamente col nulla osta ai sensi dell'art. 447/95 e ss.mm.ii. in materia di acustica, confluiti entrambi nell'A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Biella. Ha inoltre conseguentemente proceduto alla classificazione ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. (approvato con R.D. n. 1265/1934) e del D.M. 05.09.1994 per attività industria insalubre dell'impianto, classificato al n. 100 del D.M. stesso (cfr.: Parte I lett. B) "Rifiuti solidi e liquami - depositi ed impianti di depurazione, trattamento").
Regione Piemonte	Assente alla seduta del 30.06.2020 ed a tutte le precedenti sedute della Conferenza dei Servizi	La Regione Piemonte, nella veste specifica della Direzione Regionale Innovazione Ricerca Università e Sviluppo Energetico (a fare da capofila dell'endoprocedimento regionale) era coinvolta nell'istruttoria per dare attuazione a quanto indicato nella D.G.R. n. 1-322 del 22.09.2014 "Modifiche alla D.G.R. n. 32-6514 del 14.10.2015 recante approvazione in via sperimentale dell'iter procedurale per le Conferenze dei Servizi interne ed alla D.G.R. 1-7002 del 13.01.2014". Nel corso dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi, attivata dalla suddetta Direzione Regionale Innovazione Ricerca Università e Sviluppo Energetico, la Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Territorio e Paesaggio, fece pervenire la nota P.E.C. prot. n. 21902 del 29.08.2019 (prot. ricez. Prov. n. 16881 del 29.08.2019), nella quale il Settore segnalò di non avere competenze nel rilascio di autorizzazioni al progetto istruito. La Regione Piemonte pertanto non risultò, in concreto, avere competenze al rilascio di pareri o autorizzazioni all'interno del procedimento di cui trattasi.

“CO.S.R.A.B. – A.T.O.” Biella	Presente	Parere favorevole con prescrizioni.
“Comuni Riuniti” S.r.l. Netro (BI)	Assente alla seduta del 30.06.2020 ed a tutte le precedenti sedute della Conferenza dei Servizi	Non trasmise mai neppure pareri scritti. Parere favorevole acquisito ai sensi art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii.
CORDAR S.p.A. Biella Servizi	Assente all'unica seduta per la quale fu convocato, 30.06.2020	Questo gestore era stato convocato nella pendenza di un ricorso amministrativo al T.A.R. Piemonte (promosso dalla "Comuni Riuniti" S.p.A. e da alcuni Comuni del Biellese e Vercellese) avverso il provvedimento prot. n. 751 del 12.12.2019 adottato dall'A.T.O. 2 per la risoluzione della convenzione con la Comuni Riuniti S.p.A. stessa per la gestione del servizio idrico per le aree di competenza. Nel tempo intercorrente tra la convocazione e lo svolgimento della seduta della Conferenza dei Servizi del 30.06.2020 di cui trattasi, la "Comuni Riuniti" S.p.A., con propria nota prot. 374/2020 del 23.06.2020, prot. ricez. Prov. n. 10732 del 23.06.2020) ha comunicato che il Consiglio di Stato si è pronunciato sull'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, accogliendola e disponendo la sospensione dell'esecutività del provvedimento A.T.O. 2 impugnato, sino alla pronuncia sul merito del ricorso stesso ad opera del T.A.R.. Con riferimento a tale pronuncia del Consiglio di Stato sull'istanza cautelare dei ricorrenti, il "CORDAR S.p.A. Biella Servizi", attualmente, non sarebbe stato più legittimato alla partecipazione in veste di gestore del servizio idrico per le aree di competenza in luogo della "Comuni Riuniti" S.p.A. conseguente all'adozione del provvedimento adottato dall'A.T.O.2 ed impugnato al T.A.R.
Ministero dell'Interno VV.FF. Comando Provinciale Biella	Presente	Parere favorevole con prescrizioni. Conseguente rilascio parere di conformità alla normativa di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. 151 del 01.08.2011 e ss.mm.ii.

"SNAM Rete Gas" S.p.A.	Assente alla seduta del 30.06.2020 ed a tutte le precedenti sedute della Conferenza dei Servizi	La "Snam Rete Gas" S.p.A. Distretto Nord Occidentale trasmise, nel corso dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi: 1) la nota P.E.C. prot. n. DINOCC 578 - BAR del 11.09.2019 (prot. ricez. Prov. n. 17645 del 12.09.2019); 2) la nota P.E.C. prot. n. DINOCC 591 - BAR del 17.09.2019 (prot. ricez. Prov. n. 18092 del 18.09.2019). In entrambe le predette significò il proprio "parere tecnico favorevole" Pur se assente alla seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, sulla base dei due pareri tecnici su-elencati, la "SNAM Rete Gas" S.p.A. ha espresso il proprio parere favorevole e rilasciato l'assenso per l'allacciamento alla rete di distribuzione di titolarità della "SNAM Rete Gas" S.p.A. nonché della stazione di pompaggio
------------------------	---	--

Risulta quindi che non vi sono posizioni dissenzienti da valutare ed il progetto presentato dal Legale Rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A., Brescia e denominato: "Nuovo impianto di recupero della FORSU con produzione di biometano e compost" (installazione I.P.P.C.) nel Comune di Cavaglià (BI) loc. Gerbido, consegue la compatibilità ambientale con le prescrizioni/condizioni emerse nel dibattito della seduta odierna e, contestualmente, consegue tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta ed altri titoli equipollenti, necessari per la sua realizzazione ed esercizio.



Le suddette determinazioni saranno formalizzate in un provvedimento dirigenziale della Provincia di Biella, di successiva adozione.

Non rilevandosi ulteriori necessità di interventi o richieste da parte di nessuno dei soggetti collegati con diritto di parola, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, dichiara chiusi i lavori della Conferenza dei Servizi e congeda tutti i soggetti collegati alla seduta.

Sono le ore 12:32.

Il Segretario Verbalizzante
(dott. Marco Fornaro)

Il Presidente della Conferenza Respons. del Proced.to
(dott. Graziano Stevanin)

- Allegati:
- copia nota del Ministero dell'Interno VV.FF. Com. Prov. Biella prot. n. 5482 del 29.06.2020;
 - copia nota del Comune di Cavaglià, prot. n. 3976 del 26.06.2020, completa degli allegati;
 - copia Circolare congiunta del Ministero dell'Interno [Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e per la Sicurezza Tecnica] insieme con il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare [Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento], n. 3058 del 13.02.2019.



Ministero dell'Interno
 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
 SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE DI BIELLA

UFFICIO PREVENZIONE
com.prev.biella@cert.vigilfuoco.it

Al Rappresentante Legale della
 A2A AMBIENTE SPA
 VIA LAMARMORA, 230
 25154 - BRESCIA
 a2a.ambiente@pec.a2a.eu

Prat. 111428

Alla Provincia di Biella

OGGETTO: Tipo di procedimento: Art.3 DPR 151/2011: Valutazione del progetto – Parere favorevole.

Istanza del: 08/05/19

Ditta: A2A AMBIENTE spa

Indirizzo: STRADA DELLA MANDRIA-LOC. GERBIDO, 22B - CAVAGLIA'

Attività: Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq; Depositi di legnami, carbone, sughero e affini, q.tà > 500.000 kg; Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nmc/h); Depositi di materie plastiche (quantità da 5.000 a 50.000 kg); Impianti di de/compressione gas combustibili, comburenti (potenz. > 50 Nmc/h); Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW; Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza da 350 a 700 kW; ; ; .

DPR 1° Agosto 2011, n.151 codice n. : 70.2.C; 36.2.C; 1.1.C; 44.1.B; 2.2.C; 74.3.C; 49.2.B; ; ; .

Pratica n. 111428

Il Responsabile del procedimento tecnico incaricato di effettuare l'esame della documentazione progettuale: MANISCALCO

Con riferimento all'istanza in oggetto, si esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi proposti a condizione che gli stessi siano eseguiti nel rispetto delle norme e dei criteri tecnici di prevenzione incendi, ancorché non espressamente richiamati nella documentazione tecnica agli atti, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- Su tutti i varchi di accesso del fabbricato sia installata la segnaletica di pericolo (scritta bianca su sfondo rosso) riportante la seguente dicitura "**Fabbricato resistente al fuoco 90 minuti – Pericolo di crollo in caso di incendio**";
 - il corridoio interno al compartimento C2 che separa le biocelle dalla maturazione sia dotato di uscite di sicurezza su entrambi gli estremi; in particolare, quella verso il compartimento C1 potrà essere ottenuta con portone tagliafuoco scorrevole dotato già di porta a battente apribile verso C1;
 - sia valutata l'adeguatezza di un'area operativa di 300 m2 scelta a base del progetto dell'impianto di spegnimento a schiuma;
 - i monitori a schiuma per posizione e numero dovranno permettere lo scarico dell'estinguente in ogni punto di ciascuna biocella;
 - eventuali ulteriori misure protettive passive andranno valutate sulla base delle indicazioni del fabbricante dell'upgrading del biometano;
 - siano installate serrande tagliafuoco nei punti in cui le canalizzazioni aria attraversano strutture di compartimentazione;
 - l'impianto di spegnimento a diluvio o con monitori protegga anche le biocelle;
 - la rilevazione incendi sia comunque estesa anche all'interno degli impianti di circolazione dell'aria di trattamento dei rifiuti e allo stoccaggio compost;
 - Eventuali gruppi di continuità costituenti pericolo di folgorazione per le squadre di soccorso siano dotati di dispositivo per il sezionamento di emergenza dei circuiti serviti e ubicati in locali dedicati e protetti dall'ingresso dell'acqua per estinzione incendi/compartimentati REI 120.
- A lavori ultimati e prima di esercire l'attività, ai sensi dell'art.4 del DPR 151/2011 dovrà essere richiesto il controllo di prevenzione incendi inoltrando:
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (mod. PIN 2-2018);

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - 0011116 - Ingresso - 30/06/2020 - 09:51

- l'Asseverazione a firma di professionista abilitato (mod. PIN 2.1 - 2018) **completa delle dichiarazioni e certificazioni riportate nel foglio allegato;**
e mettendo a disposizione, all'atto del sopralluogo, la documentazione gestionale di cui al D.Lgs. 81/08 o all'art.6 DPR 151/11 riportata nel richiamato allegato.

Si precisa che:

- Le norme e le guide tecniche proposte per la progettazione possono essere sostituite da altri riferimenti equivalenti nel rispetto dei criteri generali di cui all'art.22 del D.Lgs. 81/08, art.1 Legge 186/68 e art.5 DM 37/08.
- La documentazione deve essere redatta secondo la modulistica approvata con Decreto della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica DPCST/DD n.200 del 31/10/2012 e reperibile sul sito www.vigilfuoco.it e può essere inoltrata, alternativamente:
 - . secondo le modalità previste dall'art. 38 DPR 445/00;
 - . tramite SUAP, secondo le modalità previste dalla nota del Ministero dell'Interno n.7227 del 21/03/2011, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), in formato pdf/A (certificazioni/dichiarazioni/relazioni) e dwf (planimetrie), sottoscritta con firma digitale in formato CADES (estensione .p7m).
- Ai fini dell'esercizio dell'attività, è possibile far ricorso alle indicazioni di cui all'art.5 comma 2 del DM 10/11/2011 per le SCIA presentate in modalità telematica relative ad Attività di competenza del SUAP.

Sottoscritto con firma digitale
**Il Responsabile del Procedimento Tecnico
che ha effettuato l'esame della
documentazione progettuale
MANISCALCO**

Sottoscritto con firma digitale
**per Il Comandante Provinciale
(GUARNERA)
Il Vice Comandante
MANISCALCO**

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - 0011116 - Ingresso - 30/06/2020 - 09:51



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DI BIELLA

Prat. 111428

Tipo di procedimento: Art.3 DPR 151/2011. Valutazione del progetto – Parere Favorevole

Istanza del: 08/05/19

Intervento in progetto: Nuovo impianto FORSU con: Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq; Depositi di legnami, carbone, sughero e affini, q.tà > 500.000 kg; Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nmc/h); Depositi di materie plastiche (quantità da 5.000 a 50.000 kg); Impianti di de/compressione gas combustibili, comburenti (potenz. > 50 Nmc/h); Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW; Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza da 350 a 700 kW;

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ASSEVERAZIONE DEL TECNICO ABILITATO

A. Documentazione di cui all' Allegato I del DM 07/08/20121:

1. Relazione tecnica ed elaborati grafici atti a mostrare la puntuale ottemperanza delle prescrizioni contenute nel parere di conformità.

B. Documentazione di cui all' Allegato II del DM 07/08/2012

1. **ELEMENTI PORTANTI E/O SEPARANTI RESISTENTI AL FUOCO:**
Certificazione di resistenza al fuoco completa delle tavole grafiche di individuazione degli elementi.
2. **PRODOTTI IMPIEGATI AI FINI DELLA RESISTENZA/REAZIONE AL FUOCO E DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE:**
Dichiarazione di rispondenza in opera dei prodotti antincendio completa delle tavole grafiche e/o distinta (tipo, quantità e ubicazione) di individuazione degli elementi. Si precisa che ai fini della resistenza al fuoco dovranno essere oggetto di dichiarazione esclusivamente le serrande tagliafuoco, le porte e i portoni con particolare riguardo alla funzionalità degli stessi.
3. **IMPIANTO ELETTRICO:**
Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto da individuarsi in funzione del rischio presente (luoghi ordinari/a maggior rischio in caso di incendio/con pericolo di esplosione).
4. **GRUPPO ELETTROGENO:**
Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6 nella quale deve essere fatto espresso riferimento alle norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (DM. 13/07/2011, CEI 64-8) con allegata la dichiarazione di conformità CE della macchina.
5. **IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE:**
(In caso di insediamento autoprotetto, sia trasmessa la sola valutazione del rischio di fulminazione)
Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, n indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (CEI 81-10/1/2/3/4);
6. **IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME ANTINCENDI:**
Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (UNI 9795, UNI 11224 e DM xxxxxxx);
7. **RETE IDRANTI:**
Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (UNI 10779, UNI 12845 e DM 20/12/2012);
8. **IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO:**
Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (punto 6 DM 20/12/2012; CO2 NFPA 12; diluvio: NFPA 30 e NFPA13);
9. **IMPIANTO DI RIVELAZIONE GAS INFIAMMABILI:**
Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, indicando gli estremi del progetto e/o della valutazione dei rischi di esplosione e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (Cap.7 CEI 31-35 e CEI EN 50402, CEI EN 60079-29-2);

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - 0011116 - Ingresso - 30/06/2020 - 09:51

10. IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE BIOGAS

Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (UNI 9860, UNI 9165; gas naturale: DM 16/04/2008, DM 17/04/08);

11. IMPIANTO DI RIVELAZIONE FLUIDI PERICOLOSI:

(Diversi dai GAS infiammabili) Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento indicando gli estremi del progetto e/o della valutazione dei rischi di incendio/esplosione, le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (CEI EN 50402); il progetto dell'impianto, dovrà essere consegnato al titolare dell'attività; in assenza di progetto, dovrà essere prodotta la Certificazione di corretta installazione e funzionamento;

12. APPARECCHIATURE FUNZIONANTI A BIOGAS:

Certificazione di corretta installazione o Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento indicando gli estremi del progetto e/o della valutazione dei rischi di incendio/esplosione, la legislazione e/o le direttive comunitarie e/o i criteri tecnici ex 12.1 e 12.2 Allegato V D.Lgs. 81/08 e/o le norme tecniche utilizzati per la realizzazione dell'impianto (UNI EN 746, Essiccatoi e forni nei quali si sviluppano sostanze infiammabili: EN 1539, UNI EN 13463 se applicabile); Il fascicolo tecnico ex Allegato II DM 07/08/2012 (da rendere disponibile all'atto dei controlli ex art.4 DPR 161/2011) dovrà contenere la dichiarazione di conformità CE nel caso in cui l'intera installazione è sottoposta a specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento di direttive comunitarie di prodotto o, in caso contrario i seguenti allegati:

20.1. Per gli impianti con pericolo di esplosione: valutazione punto 12.2 Allegato V D.Lgs. 81/08 (documento ex art.294), se non già agli atti;

20.2. Per gli impianti con pericolo di incendio: valutazione punto 12.1 Allegato V D.Lgs. 81/08, se non già agli atti;

20.3. Verbale di controllo iniziale ex art.71 comma 8 D.Lgs. 81/08 condotto secondo i riferimenti tecnici utilizzati per la progettazione e costruzione

**ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE GESTIONALE
DA TENERE PRESSO L' ATTIVITÀ E DA ESIBIRE ALL' ATTO DEL SOPRALLUOGO**

Documentazione di cui all' art. 30 comma 2 D.Lgs. 81/08:

- a. art.64 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/08: programmi di controllo periodico delle misure di prevenzione;
- b. art.18, lettera h) D.Lgs. 81/08: misure di emergenza da attuare in caso di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- c. art.294 bis D.Lgs. 81/08: formazione degli addetti ai reparti con pericolo di esplosione e relativo verbale di aggiornamento triennale;
- d. art.37, comma 9 D.Lgs. 81/08: formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (addetti antincendi) secondo i contenuti minimi previsti dal DM 10/03/98 e relativo aggiornamento triennale (luoghi a rischio di incendio medio) (luoghi a rischio di incendio elevato);
- e. Fascicoli tecnici relativi agli impianti, alle strutture e agli arredi di cui all' Allegato II DM 07/08/2012.

Si precisa che:

- Le dichiarazioni di rispondenza e le certificazioni di corretta installazione e funzionamento devono essere redatte secondo la modulistica approvata con Decreto della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica DPCST/DD n.200 del 31/10/2012 e reperibile sul sito www.vigilfuoco.it rispettando la competenza alla firma indicata nel DM 07/08/2012;
- Le norme e le guide tecniche proposte per la realizzazione possono essere sostituite da altri riferimenti equivalenti nel rispetto delle scelte operate dai progettisti e dei criteri generali di cui all' art.22 del D.Lgs. 81/08, art.1 Legge 186/68 e art.5 DM 37/08;
- La documentazione dovrà essere inoltrata alternativamente:
 - secondo le modalità previste dall' art. 38 DPR 445/00;
 - secondo le modalità previste dalla nota del Ministero dell' Interno n.7227 del 21/03/2011, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), in formato pdf/A (certificazioni/dichiarazioni/ relazioni) e dwf (planimetrie), sottoscritta con firma digitale in formato CADES (estensione .p7m).

Sottoscritto con firma digitale
Il Comandante Provinciale
(GUARNERA)
Il Vice Comandante
MANISCALCO



COMUNE DI CAVAGLIA'

Via M. Mainelli, 8 - 13881 CAVAGLIA'

Cf. 00326680022 - tel. 0161/96038-96039 - fax 0161 967724



prot. n° 3976

Cavaglia', lì 26/06/2020

Spett. le

Provincia di Biella

Via Quintino Sella 12

13051- Biella (BI)

Pec - protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Conferenza dei Servizi di cui art. 14 L. 241/90 e ss.mm.ii. per istruttoria su istanza rilascio giudizio compatibilità ambientale (D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27 bis) e contestuale rilascio A.I.A. per I.P.P.C. e Aut. Unica D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii., presentata in data 17.04.2019 dalla "A2A Ambiente" S.p.A., Brescia e denominata: "**Nuovo impianto di recupero della FORSU con produzione di biometano e compost**" (installazione I.P.P.C.) nel Comune di Cavaglia' (BI) loc. Gerbido.

Convocazione 3^a seduta per esame controdeduzioni del proponente a richiesta chiarimenti/integrazioni ed espressione circa compatibilità ambientale progetto

In data 21.04.2020 (cfr. prot. ricez. n. 7012 del 21.04.2020) la "A2A Ambiente" S.p.A. ha consegnato alla Provincia gli elaborati a controdeduzione della richiesta di chiarimenti/integrazioni operata dalla Provincia con le note prot. Provincia prot. n. 18767 del 26.09.2019 e n. 2548 del 25.02.2020, a seguito delle risultanze della precedente seduta del 19.09.2019 della Conferenza dei Servizi;

Al PUNTO 2.1 - Piano Esecutivo Convenzionato del Comune di Cavaglia' e destinazione urbanistica delle controdeduzioni viene riportato testualmente :

"Per quanto riguarda il nuovo progetto la Società, qualora l'impianto fosse autorizzato, si impegna a stipulare specifici accordi aggiuntivi con il Comune e a depositare il progetto esecutivo."

Alla luce di quanto riportato si precisa :

L'area nella quale si inserisce l'intervento in progetto è classificata dal P.R.G. vigente come AREE PER NUOVI IMPIANTI PRODUTTIVI ed è soggetta alla presentazione di un PEC (Piano edilizio Convenzionato); Così come anche evidenziato nell'elaborato di progetto denominato "Tav 1c - inquadramento territoriale".

Urge dunque sottolineare che quello riportato sull'elaborato è al momento l'unico atto di programmazione urbanistica vigente per il comune di Cavaglià, e pertanto di conseguenza l'unico strumento normativo al quale fare riferimento per le valutazioni e il rispetto della normativa.

Così come anche evidenziato dalla O.T. + C.T. della Provincia di Biella che sottolinea che i parametri da rispettare siano quelli relativi alla classificazione urbanistica dell'area.

Pertanto l'inserimento della scheda art. 47 – schede tecniche di intervento PEC 02 che cita letteralmente "PEC in fase di attuazione per il quale si riferiscono parametri urbanistico edilizi già previsti nell'atto autorizzativo e nello schema di convenzione originario." In questo senso l'urbanista prevede il futuro recepimento della procedura tutt'ora in corso per il rilascio dell'autorizzazione ambientale.

Risulta dunque inappropriata la successiva nota che recita:

"Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e in particolare all'art. 208 comma 6 (1), per quanto riguarda gli impianti esistenti la Società ha già provveduto a stipulare specifici accordi con il Comune di Cavaglià, come si evince anche da quanto sopra riportato."

PERTANTO

Vista la documentazione presentata dalla proponente A2A relativa al procedimento di cui all'oggetto, per la parte di sua competenza, ritiene di esprimere PER LA PARTE DI COMPETENZA parere FAVOREVOLE CONDIZIONATO le seguenti prescrizioni :

- 1) Estratto di mappa catastale con i terreni oggetto di intervento individuati con colorazione, con allegato l'elenco dei proprietari;
- 2) Planimetria del piano ridotta alla scala delle tavole di Piano Regolatore Generale, al fine di verificarne l'inserimento e di garantire l'aggiornamento dello stesso.
- 3) Elaborato grafico indicante le verifiche planivolumetriche con l'indicazione dei parametri indicati delle N.T.A. del P.R.G. vigente agli art. :
 - a) 1.2.1. – parametri urbanistici – ed in particolare quelli riferiti a : ST – SF – IT – IF – UF – UT
 - b) 1.2.2 – Parametri edilizi - ed in particolare quelli riferiti a : Sa – V – Sc – Q - SI
 - c) 3.3.3 – aree per nuovi impianti produttivi.
- 4) Elaborato grafico indicante le verifiche planivolumetriche con l'indicazione dei parametri indicati del R.E. agli art. :
 - a) 1 – 2 – 3 – 4 – 8 - 10 - 11 – 12 – 13 - 14 – 19 – 27 – 28
- 5) AI sensi dell'art. 3.1.1 punto b) del P.R.G. vigente si richiede elaborato che dimostri il soddisfacimento e la verifica degli standard urbanistici di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 ovvero indicante la quantità in termini numerici dei parametri richiesti.

Far pervenire agli atti della Conferenza di Servizi gli Schemi di Convenzione approvati con Delibera di Giunta Comunale n° 85 del 26/06/2020 che recita :

"RILEVATO che nell'ipotesi nella quale sia accertata, nel corso della seduta, la compatibilità ambientale del progetto, contestualmente si procederà al rilascio di tutti i titoli autorizzativi necessari per la realizzazione ed esercizio delle opere illustrate nel progetto e pertanto si rende necessario approvare gli schemi di convenzione che costituiranno parte integrale e sostanziale dell'atto autorizzativo e più precisamente :

- A) Schema convenzione tra il comune di Cavaglià e la società a2a ambiente per la regolamentazione dei contributi per compensazione ambientale. (allegato A)
- B) Schema di convenzione tra il comune di Cavaglià e la società a2a ambiente per la sistemazione viabilistica della sp 143. (ALLEGATO B)
- C) Schema di convenzione tra il comune di Cavaglià e la società a2a ambiente per l'affidamento di incarico di responsabile dei controlli ambientali. (Allegato C)"

si allegano copie conformi come allegati alla presente.

Il sindaco
Mosè Geom. Brizi

BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAVAGLIÀ

E LA SOCIETÀ A2A AMBIENTE

PER LA SISTEMAZIONE VIABILISTICA DELLA SP 143

L'anno, il giorno del mese di

Tra

COMUNE DI CAVAGLIÀ, con sede in Cavaglià (BI), Via M. Mainelli n. 8, cod.

fisc. 00326680022 nella persona del Sindaco Mosè Brizi, nato a Biella, il

23/01/1965, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera

del, domiciliato in ragione della carica presso il Comune di Cavaglià (in

seguito detto "Comune di Cavaglià");

A2A AMBIENTE S.p.A. società con unico socio, con sede in Brescia, Via

Lamarmora n. 230, cod. fisc. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di

Brescia 01255650168, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Dott.

Fulvio Roncari (in seguito detta "A2A Ambiente").

Il Comune di Cavaglià e A2A Ambiente sono altresì detti congiuntamente "Parti" e

singolarmente "Parte".

Premesso

a) che A2A Ambiente è titolare e gestisce il Centro Integrato di recupero e

smaltimento di rifiuti in Loc. Gerbido in comune di Cavaglià (in seguito detto

"Centro Integrato"), autorizzato con AIA

b) che A2A Ambiente ha presentato in data 23/07/2018 istanza di giudizio di

compatibilità ambientale e autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (l'"Autorizzazione Unica") per la

realizzazione di un impianto di recupero della frazione organica del rifiuto solido

urbano (c.d. FORSU) con produzione di biometano e compost, da collocarsi

all'interno del Centro integrato (l'“Impianto”)

c) che la realizzazione del nuovo Impianto comporterà un aumento del traffico camionale diretto e proveniente dall'Impianto nella strada provinciale SP 143, con conseguente necessità di esecuzione di opere di sistemazione della viabilità, in particolare in corrispondenza dell'intersezione tra la suddetta strada provinciale e Via Abate Bertone in comune di Cavaglià;

d) che laddove il Comune di Cavaglià ottenga i permessi necessari da parte della Provincia di Biella – Ente competente per la SP143 – e degli altri enti eventualmente competenti per l'autorizzazione dell'opera, lo stesso Comune di Cavaglià si farà carico di gestire i lavori di realizzazione di una rotatoria compiendo tutti i necessari atti;

e) che A2A Ambiente ha manifestato la disponibilità a contribuire alle spese di sistemazione viabilistica che sosterrrebbe il Comune di Cavaglià, laddove autorizzato ai sensi della precedente premessa d), quale modalità di compensazione ambientale legata alla realizzazione dell'Impianto

Tutto ciò premesso

Le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Il Comune di Cavaglià e A2A Ambiente convengono che, qualora il Comune di Cavaglià richieda e acquisisca dalla Provincia di Biella i titoli necessari per procedere alla realizzazione in proprio delle attività di sistemazione viabilistica della SP143 su progetto esecutivo redatto ai sensi della normativa vigente da un tecnico abilitato incaricato da A2A Ambiente e secondo quanto meglio specificato nell'allegato a) alla presente convenzione avente ad oggetto la

3
12
112

sistemazione viabilistica della SP143 mediante realizzazione di rotatoria in corrispondenza dell'intersezione con Via Abate Bertone (in seguito detta l'Opera"), quest'ultima verserà al Comune di Cavaglià un contributo economico da destinare ai predetti lavori, a titolo di compensazione ambientale legata all'Impianto, alle condizioni di cui ai seguenti articoli.

3. Laddove autorizzato ai sensi del precedente art. 2, il Comune di Cavaglià provvederà, in conformità alle normative vigenti, alla realizzazione dell'Opera, alle opere propedeutiche all'inizio dei lavori e alla corretta conduzione degli stessi, nominando altresì le figure del Direttore Lavori, Responsabile Unico del Procedimento, Coordinatori della sicurezza e quanto altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte dell'Opera, nonché al successivo collaudo dell'Opera tramite la redazione del certificato di regolare esecuzione da parte del Comune di Cavaglià anche in contraddittorio con l'ufficio competente della Provincia di Biella, laddove previsto.

4. A2A Ambiente, al verificarsi delle condizioni sospensive di cui al successivo art. 6, rimborserà al Comune di Cavaglià le spese sostenute dallo stesso Comune di Cavaglià per la realizzazione dell'Opera fino ad un importo complessivo massimo di Euro così come risultante dal QTE del progetto esecutivo.

Tale rimborso avverrà in base ai SAL presentati dall'impresa esecutrice e con le tempistiche stabilite dal capitolato d'appalto allegato ed approvato con il progetto esecutivo accompagnata dalla documentazione presentata dalla direzione lavori ai sensi del D.LGS 50/2016 e del D.M. 49/2018, cui dovrà seguire copia dei mandati quietanziati entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento.

5. La descrizione degli oneri a carico di A2A Ambiente, nei termini di cui agli

articoli che precedono, ha carattere esaustivo e non potranno vantarsi altre pretese verso la medesima A2A Ambiente, restando pertanto inteso nessuna ulteriore somma potrà essere richiesta dal Comune di Cavaglià ad A2A Ambiente laddove l'importo complessivo dell'opera a carico del Comune di Cavaglià, anche a causa di eventuali spese per imprevidi in corso d'opera o per ulteriori atti accessori alla realizzazione dell'Opera, risulti superiore a Euro di cui al QTE di progetto.

6. Il contributo di A2A Ambiente di cui al precedente art. 4, sarà dovuto al Comune di Cavaglià esclusivamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- (i) che avvenga il consolidamento dell'Autorizzazione Unica dell'Impianto. Per "Consolidamento dell'Autorizzazione Unica" si intende il centoventunesimo giorno successivo all'emissione dell'Autorizzazione Unica, di cui alla premessa
- b), laddove entro tale data non sia notificato ad A2A Ambiente ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Laddove entro tale data sia notificato ad A2A Ambiente ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con o senza richiesta di sospensione cautelare dell'efficacia dell'Autorizzazione Unica, per Consolidamento dell'Autorizzazione Unica si intenderà il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione di ricorso in Consiglio di stato, laddove entro tale data non sia notificato tale tipo di ricorso e sia stata pertanto emessa sentenza definitiva del TAR o della Presidenza della Repubblica che confermi la validità dell'Autorizzazione Unica.

Laddove venga notificato ad A2A Ambiente ricorso in Consiglio di Stato, per Consolidamento dell'Autorizzazione Unica si intenderà il giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza definitiva che confermi la validità

dell'Autorizzazione Unica

(ii) i costi di realizzazione dell'Opera siano sostenuti direttamente dal Comune di Cavaglià stesso, in quanto soggetto delegato e munito di adeguati titoli da parte della Provincia di Biella

(iii)7. le spese del progetto esecutivo dell'opera redatto ai sensi della normativa vigente da un tecnico abilitato sono sostenute da A2A Ambiente e non rientrano nell'importo concordato nella presente convenzione.

(iiii)8. I ribassi d'asta e/o altri eventuali oneri in riduzione ~~maggiorazione~~ ricompresi nell'allegato b) alla presente convenzione che risulteranno dalla gara esperita dal Comune di Cavaglià verranno dedotti dal corrispettivo pattuito.

Commento [CL1]: Non mi è chiaro cosa si intenda

Cavaglià.

Comune di Cavaglià

A2A Ambiente S.p.A.

Allegato A

DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO ESECUTIVO

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare.
2. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali.
3. Il progetto è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.
4. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, anche con riferimento alla loro articolazione:
 - a) relazione generale;
 - b) relazioni specialistiche;
 - c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
 - d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 - e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
 - g) computo metrico estimativo
 - h) quadro economico;
 - i) cronoprogramma;
 - j) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

k) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

l) piano particellare di esproprio.

A) RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO ESECUTIVO

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi.

2. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

3. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.

4. La relazione contiene l'attestazione della rispondenza alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista alla variazione delle indicazioni contenute nel progetto preliminare stesso.

B) RELAZIONI SPECIALISTICHE

1. Il progetto esecutivo prevede le relazioni specialistiche che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.

2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.

3. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto deve comprendere anche una serie di relazioni tecniche, ad un livello di definizione tale che non si verifichino apprezzabili incrementi nei tempi e nei costi di realizzazione delle opere progettate; in particolare:

a) relazione geologica e idrogeologica:

comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo; definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo; illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere;

b) relazione geotecnica e geomeccanica:

definisce, alla luce di specifiche indagini, il comportamento meccanico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il

comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno;

c) relazioni idrologica e idraulica:

riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustrano inoltre i calcoli relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse;

d) relazione archeologica:

approfondisce e aggiorna i dati presenti nel progetto preliminare, anche sulla base di indagini dirette e deve indicare l'interesse archeologico del sito accertato sulla base di indagini condotte d'intesa con l'amministrazione competente;

e) relazione sismica:

f) comprende l'inquadramento geologico e morfologico, l'individuazione delle categorie sismiche a cui afferiscono le opere in progetto, con riferimento alle macrozone stabilite dalla normativa vigente; l'indicazione dei criteri di progettazione utilizzati nelle verifiche e la normativa di riferimento;

g) relazione tecnica impianti:

descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate; individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi di relazione con le opere civili progettate;

C) ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO ESECUTIVO

1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro da realizzare e ad un livello di definizione tale che non si abbiano apprezzabili differenze tecniche, di costo o di durata delle lavorazioni previste.

2. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:

- dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
- dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
- dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
- dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
- dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti.
- dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati;
- dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.

3. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

4. Normalmente sono costituiti dalla seguente documentazione:

- planimetria generale in scala non inferiore a 1:500, con indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento ad equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, le strade, la posizione di sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti, le alberature esistenti con la specifica delle essenze;
- planimetria generale in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geognostiche;
- planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredato da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica, tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento riferite ad un caposaldo. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento dimensionale;
- piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti;

- sezioni trasversali e longitudinali nel numero e nella scala adeguati e/o prescritti da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore alla scala di 1:100. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe;
- prospetti nella scala e nel numero adeguati e/o prescritti da normative specifiche e comunque non inferiori alla scala di 1:100 e completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti
- elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti a illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni
- schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti, sia interni che esterni, corredati di planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100 in cui siano riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati;
- piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi, redatto in base alle mappe catastali aggiornate e comprendente anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in

relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento. Vanno inoltre indicate le zone (per opere puntuali) o fasce (per opere a rete) di interesse urbanistico di pertinenza dell'opera.

Il progetto definitivo prevede la verifica aggiornata del censimento delle possibili interferenze e dei relativi enti gestori, già fatto in sede di progetto preliminare; prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione delle opere intese alla loro risoluzione tenendo in debito conto le eventuali prescrizioni degli enti gestori e determinando dettagliatamente i relativi costi e tempi di esecuzione.

D) CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI

1. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive qualora più gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale ed

impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.

6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:

b) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso:

i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;

c) per le strutture metalliche o lignee:

tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;

d) per le strutture murarie:

tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;

e) la relazione di calcolo contenente:

- l'indicazione delle norme di riferimento;

- la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
- l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
- le verifiche statiche.
- Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.

7. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

- a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
- b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
- c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.

8. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del responsabile del procedimento.

E) PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI

1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del responsabile del procedimento:

- a) il manuale d'uso;
- b) il manuale di manutenzione;
- c) il programma di manutenzione.

3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione;
- d) le modalità di uso corretto.

5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la

corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
- d) il livello minimo delle prestazioni;
- e) le anomalie riscontrabili;
- f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
- g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:

- a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
- b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

8. In conformità di quanto disposto il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall'esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validità e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all'atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti.

9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento.

F) PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

3. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.

G) CRONOPROGRAMMA

1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna, nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 171, comma 12.

2. Nei casi di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente unitamente all'offerta.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

H) ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Per la redazione dei computi metrico estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 32, integrati, ove necessario, da ulteriori prezzi redatti con le medesime modalità.

I) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato «Elenco Prezzi unitari». In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico-estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.

2. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 41.

3. Le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di

cui all'articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

J) QUADRO ECONOMICO

1. Nel quadro economico, redatto secondo l'articolo 16, confluiscono:

- a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 15, comma 9, nonché l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- b) l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
- c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
- d) l'importo dedotto da una percentuale determinata sulla base delle tariffe professionali per le prestazioni di progettazione e direzione lavori del contraente generale o del concessionario;
- e) tutti gli oneri fino al collaudo.

K) SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:

- a) termini di esecuzione e penali;
- b) programma di esecuzione dei lavori;
- c) sospensioni o riprese dei lavori;
- d) oneri a carico dell'esecutore;

e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;

f) liquidazione dei corrispettivi;

g) controlli;

h) specifiche modalità e termini di collaudo;

i) modalità di soluzione delle controversie.

2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.

3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:

a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;

b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

4. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), il capitolato contiene, altresì, l'obbligo per l'esecutore di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

5. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), il capitolato speciale d'appalto prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori al fine di una corretta realizzazione dell'opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo).

6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così

definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.

8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 132, comma 3, primo periodo, del codice, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di categorie ritenute omogenee definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7.

9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.

10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in sede di

capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

11. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'articolo 40.

ALLEGATO B – QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) SOMME a BASE D'APPALTO

A.1) Importo a base di gara

1) Importo dei lavori €

2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso €

3) servizi e forniture €

Totale parziale quadro A €

B) SOMME a DISPOSIZIONE

Progettazione

Progettazione preliminare/definitiva/ esecutiva, Progettazione €

integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni

specialistiche Relazione generale e specialistiche, Elaborati

grafici, Calcoli esecutivi Piano di manutenzione dell'opera

Relazione geologica €

Studio d'inserimento urbanistico €

coordinamento sicurezza in fase di progettazione €

D.L., collaudo frazionamenti

direzione lavori e contabilità €

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione €

frazionamenti €

collaudo statico €

collaudo amministrativo €

Totale spese d.l., collaudo €

B.2 Allacciamenti

alla rete di energia elettrica €

B.3 Imprevisti, accantonamenti, spese generali

Imprevisti (max 10%) IVA inclusa €

Art.113, d.lgs. 50/2016 €

Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016) €

Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa €

Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) €

Consulenze specialistiche IVA inclusa €

Attività di supporto al Rup €

Spese per analisi e prove IVA inclusa €

Accordi bonari €

Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali €

IVA su lavori €

IVA su oneri della sicurezza €

IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% + IVA sul 4%) €

Totale IVA/oneri €

TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) €

**SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAVAGLIÀ E LA
SOCIETÀ A2A AMBIENTE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI
CONTRIBUTI PER COMPENSAZIONE AMBIENTALE**

L'anno duemilaventi, il giorno del mese di

Tra

COMUNE DI CAVAGLIÀ, con sede in Cavaglià (BI), Via M. Mainelli n. 8, cod. fisc. 00326680022 nella persona del Sindaco Mosè Brizi, nato a Biella, il 23/01/1965, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del, domiciliato in ragione della carica presso il Comune di Cavaglià (in seguito detto "Comune di Cavaglià");

A2A AMBIENTE S.p.A. società con unico socio, con sede in Brescia, Via Lamarmora n. 230, cod. fisc. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Brescia 01255650168, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Dott. Fulvio Roncari (in seguito detta "A2A Ambiente").

Il Comune di Cavaglià e A2A Ambiente sono altresì detti congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte".

Premesso

a) che A2A Ambiente è titolare e gestisce il Centro Integrato di recupero e smaltimento di rifiuti in Loc. Gerbido in comune di Cavaglià (in seguito detto "Centro Integrato"), autorizzato con AIA

b) che A2A Ambiente ha presentato in data 23/07/2018 istanza di giudizio di compatibilità ambientale e autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (l'"Autorizzazione Unica") per la realizzazione di un impianto di recupero della frazione organica del rifiuto solido urbano (c.d. FORSU) con produzione di biometano e compost, da

collocarsi all'interno del Centro integrato (l'"Impianto")

c) che le Parti intendono, con il presente documento, definire le condizioni e modalità della corresponsione dei contributi per compensazione ambientale da parte di A2A Ambiente nei confronti del Comune di Cavaglià che ospita il Centro Integrato.

Tutto ciò premesso

Le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione (in seguito "Convenzione") ha ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra Comune di Cavaglià e A2A Ambiente con riferimento ai contributi per compensazione ambientale relativi all'Impianto.
3. Considerato il miglioramento atteso in termini di efficientamento del Centro integrato conseguente alla realizzazione dell'Impianto e dei relativi effetti economici per A2A Ambiente, con decorrenza dalla entrata in esercizio dell'Impianto, di cui sarà data comunicazione scritta al Comune di Cavaglià, A2A Ambiente corrisponderà a Comune di Cavaglià i seguenti corrispettivi come contributo, da calcolarsi per ogni tonnellata di rifiuti in ingresso all'Impianto, così come risultanti dai relativi registri di carico e scarico, escludendo dal calcolo di detto contributo i rifiuti derivanti da ramaglie/legno/sfalci (ad esempio: EER 200138 "Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37" ed EER 200201 "Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi").

3.1 per i primi cinque anni dalla data di entrata in esercizio dell'Impianto:

- Euro 2,00/t fino ad un massimo di complessive 20.000 tonnellate/anno;

- Euro 2,5/t per quantitativi superiori a 20.000 tonnellate/anno;

3.2 a partire dal sesto anno dall'entrata in esercizio dell'Impianto:

- Euro 2,50/t fino ad un massimo di complessive 20.000 tonnellate/anno;

- Euro 3,00/t per quantitativi superiori a 20.000 tonnellate/anno.

I predetti contributi saranno calcolati semestralmente e corrisposti da A2A Ambiente entro 60 giorni dal termine del semestre di riferimento.

4. I contributi di cui al precedente art. 3 saranno destinati dal Comune di Cavaglià alla realizzazione di opere di carattere ambientale ed a vantaggio della collettività, ad iniziative ecologiche e ambientali adottate dalle scuole e dalle associazioni locali. Il Comune di Cavaglià si impegna a fornire ad A2A Ambiente, al termine di ciascun anno solare, una relazione illustrativa sulle attività e sulle opere realizzate.

5. A2A Ambiente si impegna a consentire eventuali visite didattiche presso il Centro integrato da parte di scuole del Comune di Cavaglià o di altri gruppi organizzati, restando inteso che le visite non potranno interferire con l'ordinario funzionamento del Centro Integrato e dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle norme di sicurezza del Centro Integrato.

6. La presente convenzione ha durata pari alla durata dell'Autorizzazione n. del

7. Qualora a seguito di eventuali ricorsi di terzi contro l'Autorizzazione Unica, il Giudice Amministrativo accolga la richiesta di sospensione cautelare dell'efficacia o emetta sentenza definitiva di annullamento

dell'Autorizzazione Unica, la presente Convenzione si intenderà automaticamente risolta, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento ad A2A Ambiente, senza che il Comune di Cavaglià possa avanzare pretese a qualsivoglia titolo nei confronti di A2A Ambiente relativamente alla presente Convenzione.

8. In caso di diniego di concessione dell'Autorizzazione Unica, così come nelle ipotesi di successiva revoca, anche parziale, da parte degli Enti competenti, così come in caso di rinuncia, ad insindacabile giudizio di A2A Ambiente, all'Autorizzazione Unica, la presente Convenzione si intenderà automaticamente risolta, con decorrenza rispettivamente dalla data di notifica del provvedimento ad A2A Ambiente o dalla data di formale rinuncia, senza che il Comune di Cavaglià possa avanzare pretese a qualsivoglia titolo nei confronti di A2A Ambiente relativamente alla presente Convenzione.

9. La descrizione degli oneri a carico di A2A Ambiente nei termini di cui agli articoli che precedono ha carattere esaustivo e non potranno vantarsi altre pretese verso la medesima A2A Ambiente.

Cavaglià,

Comune di Cavaglià

A2A Ambiente S.p.A.

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAVAGLIÀ E LA
SOCIETÀ A2A AMBIENTE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI
MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLE AREE**

L'anno, il giorno del mese di

Tra

COMUNE DI CAVAGLIÀ, con sede in Cavaglià (BI), Via M. Mainelli n. 8, cod. fisc. 00326680022 nella persona del Sindaco Mosè Brizi, nato a Biella, il 23/01/1965, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del, domiciliato in ragione della carica presso il Comune di Cavaglià (in seguito detto "Comune di Cavaglià");

A2A AMBIENTE S.p.A. società con unico socio, con sede in Brescia, Via Lamarmora n. 230, cod. fisc. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Brescia 01255650168, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Dott. Fulvio Roncari (in seguito detta "A2A Ambiente").

Il Comune di Cavaglià e A2A Ambiente sono altresì detti congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte".

PREMESSO

1) Che la legge in vigore affida all'ARPA specifiche funzioni istituzionali, ovvero lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente e che provvede in particolare a svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati

dalle autorità competenti in campo ambientale.

2) Che per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo sulle attività di gestione dei rifiuti la Provincia si avvale della collaborazione dell'ARPA.

SI CONVIENE

A. Il **COMUNE DI CAVAGLIÀ**, incarica il Dott. _____ come responsabile dei controlli per redigere:

- Il Programma dell'esecuzione di visite di controllo per la predisposizione di relazioni tecniche periodiche almeno semestrali da inviare allo stesso Comune al fine di consentire a quest'ultimo una costante visione della situazione relativa all'area interessata dagli impianti;

- la predisposizione di relazioni non tecniche periodiche, almeno annuali, volte a fornire un'ampia e corretta divulgazione dei principali dati di informazione agli abitanti del Comune di Cavaglià;

Commento [MD1]: Manca l'oggetto dei controlli

B. Viene precisato che il rapporto stesso si intende conferito personalmente al Dott. _____, che risponderà anche dell'operato di eventuali suoi ausiliari o collaboratori, ed è l'unico responsabile nella predisposizione ed esecuzione del Controllo.

Commento [MD2]: Occorre inserire un contraddittorio/condivisione sugli esiti?

C. L'incarico oggetto della presente convenzione, dovrà comunque essere espletato dal/dai professionista/i più avanti citati con la diligenza del "buon professionista".

D. Che "**A2A AMBIENTE**" S.p.A, si impegnerà a fornire allo stesso tutta la necessaria collaborazione e le tempestive informazioni per lo

svolgimento della propria attività in piena efficienza ed autonomia;

E. Che il Dott. _____ ha dichiarato che:

Commento [MD3]: Per dichiarare e impegnarsi il professionista deve firmare la convenzione

- Ha il possesso delle competenze previste e di comprovata esperienza nel campo dei controlli ambientali (vedi curriculum allegato) e nel settore e, per le competenze non coperte, di servirsi di collaboratori qualificati ed esperti.

F. Il **COMUNE DI CAVAGLIÀ** si accolla la spesa relativa all'attività di controllo prevista nel Programma come verrà approvato impegnandosi a corrispondere direttamente al Dott. _____ le competenze professionali.

G. Entrambe le parti dichiarano che il Dott. _____ responsabile del programma dei controlli è del tutto indipendente dalla ditta, non ha partecipato in alcun modo alle fasi di progettazione, costruzione e gestione dell'opera, non riveste l'incarico di collaudatore, né svolge altri lavori per conto della medesima ditta;

H. **"A2A AMBIENTE" S.p.A.** si impegna a consentire negli orari di apertura dell'impianto al personale incaricato dal Dott. _____ il libero accesso all'area dell'impianto, agli uffici, alla documentazione relativa alle attività di gestione nonché a fornire, compatibilmente alla tempistica aziendale, qualunque notizia od informazione sia richiesta dall'incaricato dell'esecuzione del Programma dei controlli.

I. Il Dott. _____ si impegna a mantenere riservate, a non divulgare e non utilizzare in alcun modo, al di fuori delle attività previste dalla presente Convenzione, le notizie e informazioni riguardanti "**A2A AMBIENTE**" S.p.A, delle quali verrà a conoscenza in occasione e da causa delle attività di controllo nel pieno rispetto delle Leggi in materia di divulgazione o trattamento dei dati ai sensi del D.lgs 196/2003 Testo Unico Privacy e Regolamento (UE) GDPR 679/2016 e della tutela della proprietà industriale.

J. Il Dott. _____ si impegna a svolgere le attività di cui alla presente convenzione secondo le modalità indicate nel già richiamato "Programma dei controlli"; In particolare il Dott. _____ si impegna a riferire, con la periodicità e le modalità indicate nel programma gli esiti della propria attività di controllo.

K. Il Dott. _____, nello svolgere le attività di verifica sugli accertamenti analitici, si avvarrà anche di professionisti esterni, individuati specificamente nella presente convenzione o, se incaricati successivamente, specificamente approvati da tutte le parti interessate.

L. Il Dott. _____ svolgerà il servizio di controllo con un incaricato di "**A2A AMBIENTE**" S.p.A, presso l'impianto, dal lunedì al venerdì, festività escluse, nel corso dell'orario di apertura di otto ore giornaliere, da stabilirsi nell'intervallo dalle ore 07.00 alle ore 19.00 in relazione alle condizioni stagionali. Resta inteso che l'accesso sarà concordato con preavviso di almeno 48 ore e che

le attività non potranno interferire con l'ordinario funzionamento del Centro Integrato.

M. **A2A AMBIENTE S.p.A.** e il Dott. _____ si impegnano a realizzare il coordinamento garantendosi reciprocamente, sin d'ora, il rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ciascuno per quanto di propria competenza.

N. La presente convenzione ha durata fino a revoca o fino alla scadenza delle autorizzazioni all'esercizio in questione; (il programma dei controlli sarà mantenuto in attività in caso di sospensione, revoca o scadenza dell'autorizzazione all'esercizio fino alla presentazione del collaudo finale delle opere di ricomposizione e chiusura dell'impianto, salvo diversa indicazione)

Commento [MD4]: Manca una definizione dell'impiego che si farà di tali controlli ed esiti

O. Nel caso in cui nella fase operativa della controllo, le parti ritenessero opportuno o necessario modificare le modalità di controllo, è data facoltà alle stesse di proporre variazioni o aggiustamenti non sostanziali alle metodiche indicate nel Programma dei controlli.

Cavaglià, _____

Comune di Cavaglià

A2A Ambiente S.p.A.

*Ministero dell'Interno*DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILEDIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA
SICUREZZA TECNICA*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

Al Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.itAl Capo di Gabinetto del Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
segreteria.capogab@pec.minambiente.itAll'ISPRA - SNPA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.itAlla Direzione generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali
dg.salvaguardia.ambientale@pec.minambiente.itAlle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civileAlle Regioni e Province autonome
Indirizzi in elencoE, p.c.: All'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili
del fuocoAlla Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso
tecnico e l'antincendio boschivo**Oggetto: Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 –
prime indicazioni per i gestori degli impianti**

Come noto, l'art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2018), ha previsto l'obbligo di predisporre entro novanta giorni un apposito "piano di emergenza interna" (di seguito PEI) per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del "piano di emergenza esterna" (di seguito PEE), elaborato dal prefetto d'intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi.

Nelle more dell'emanazione del DPCM previsto dal comma 9 dell'art. 26-bis, che stabilirà le linee guida per la predisposizione dei PEE e per la relativa informazione alle popolazioni, ed in riscontro ai

diversi quesiti pervenuti dagli operatori del settore, si ritiene di dover fornire, con la presente, le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti in argomento devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell'art. 26-bis entro la data del 4 marzo 2019, e sui contenuti minimi del PEI.

In primo luogo deve essere evidenziato che le disposizioni di cui all'art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 non trovano applicazione con riferimento agli impianti che ricadano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 105/2015. Le previsioni contenute nel citato art. 26-bis, infatti, sono volte a disciplinare ipotesi di rischio genericamente individuate, al fine di minimizzare il più possibile i pericoli per la salute umana e per l'ambiente che possono prodursi per effetto delle attività che si svolgono nei diversi impianti di gestione dei rifiuti. Le norme del d.lgs. n. 105/2015 riguardano invece ipotesi di rischio specificamente individuate essenzialmente con riferimento a parametri quantitativi di sostanze pericolose, al fine di regolare con una disciplina specifica e di particolare rigore i casi in cui i potenziali incidenti sono in grado di arrecare i danni più intensi ed estesi. Da ciò deriva che, laddove gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti ricadano nell'ambito del d.lgs. n. 105/2015, i relativi gestori dovranno attenersi alle disposizioni del medesimo decreto sia nel predisporre il PEI (per gli stabilimenti di soglia inferiore si richiama il comma 6 dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo), sia nel fornire ai prefetti competenti le necessarie informazioni per la stesura del PEE, non dovendo viceversa dare seguito anche alle disposizioni di cui all'art. 26-bis in parola, trattandosi di adempimenti ridondanti rispetto a quanto già previsto dalle specifiche norme di settore, con riferimento al pericolo di incidenti rilevanti connessi con l'utilizzo di sostanze pericolose.

I gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti non ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 105/2015, esistenti o di nuova costruzione, dovranno predisporre le pianificazioni di emergenza entro i termini stabiliti dall'art. 26-bis citato, secondo quanto contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nonché fornire ogni altro elemento utile per la predisposizione del PEE da parte del prefetto competente.

In particolare, per quanto riguarda le informazioni da fornire ai prefetti ai sensi dell'art. 26 comma 4 per l'elaborazione del PEE, i gestori sono tenuti ad effettuare una descrizione dell'impianto fornendo adeguate informazioni circa:

- Ragione sociale e indirizzo dell'impianto;
- Nominativo e recapiti del gestore dell'impianto e del responsabile per la sicurezza;
- Descrizione dell'attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti;
- Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;
- Planimetria generale dalla quale risultino l'ubicazione dell'attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità;
- Pianta in scala adeguata degli edifici e delle aree all'aperto utilizzate per le attività recanti l'indicazione degli elementi caratteristici: layout dell'impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica.
- Relazione tecnica contenente almeno i seguenti elementi:
 1. quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita. Nel caso l'impianto gestisca rifiuti pericolosi, indicare le relative caratteristiche di pericolo e specificare le modalità di gestione adottate;
 2. descrizione degli impianti tecnici;
 3. descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in relazione alla gestione dell'impianto.

- Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull'ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;
- Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente;
- Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.).

Tale elenco di informazioni è da considerarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in quanto i prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, informazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo delle attività di elaborazione del PEE.

Resta inteso che, sulla base delle informazioni assunte dalla documentazione trasmessa dal gestore, il prefetto, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dell'impianto provocati dagli incidenti individuati nell'ambito della valutazione del rischio, può decidere di non predisporre il PEE.

Si invitano le amministrazioni in indirizzo a garantire la massima divulgazione della presente presso gli operatori del settore e le rispettive strutture amministrative e di controllo.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
Ing. Fabio Dattilo

*Documento sottoscritto con firma
digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 art. 21*

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mariano Grillo

*Documento sottoscritto con firma
digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 art. 21*

ELENCO INDIRIZZI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Regione Abruzzo

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Regione Basilicata

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

Regione Calabria

dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Regione Campania

dg.05@pec.regione.campania.it

Regione Emilia Romagna

DGCTA@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it

Regione Friuli Venezia Giulia

ambiente@certregione.fvg.it

Regione Marche

regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it

Regione Lazio

val.amb@regione.lazio.legalmail.it

Regione Liguria

protocollo@pec.regione.liguria.it

Regione Lombardia

ambiente@pec.regione.lombardia.it

Regione Molise

regionemolise@cert.regione.molise.it

Regione Piemonte

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Regione Puglia

serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it

Regione Sardegna

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Regione Sicilia

dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Regione Toscana

regionetoscana@postacert.toscana.it

Regione Trentino Alto Adige

regione.taa@regione.taa.legalmail.it

Regione Umbria

direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Regione Valle D'Aosta

territorio_ambiente@pec.regione.vda.it

Regione Veneto

ambiente@pec.regione.veneto.it

Provincia Autonoma di Trento

dip.taaf@pec.provincia.tn.it

Provincia Autonoma di Bolzano

abfallwirtschaft.gestionerifiuti@pec.prov.bz.it